SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 agosto 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETO 11 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Cinder» a base della sostanza attiva Pendimethalin, dell'impresa Adama Agan L.t.d. rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05973)

DECRETO 11 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Codimur 50» a base della sostanza attiva Copper oxychloride, dell'impresa Exclusivas Sarabia S.A. rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05977)

DECRETO 11 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Copper Key» a base della sostanza attiva Copper oxychloride, dell'impresa Industrial Química Key S.A. rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05978)

DECRETO 11 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Fasthrin 10 EC» a base della sostanza attiva alpha-cypermethrin, dell'impresa Sharda Cropchem España S.L. rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05982)

DECRETO 11 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Navio» a base della sostanza attiva dimethomorph, dell'impresa Cheminova A/S rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05993)

DECRETO 11 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Rame Lainco» a base della sostanza attiva Copper oxychloride, dell'impresa Lainco S.A. rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05996)

DECRETO 11 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Seguris Era» a base delle sostanze attive Isopyrazam e Prothioconazole, dell'impresa Syngenta Italia S.p.a. rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05997)

DECRETO 11 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Tervigo» a base della sostanza attiva abamectin, dell'impresa Syngenta Italia S.p.a., rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05998)

DECRETO 25 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Brontes 2,5» a base della sostanza attiva deltamethrin, dell'impresa CAF Karyon, S.L., rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05971)

DECRETO 25 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Codimur SC» a base della sostanza attiva Copper Oxychloride, dell'impresa Exclusivas Sarabia S.A., rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05974)

DECRETO 25 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Codimur 38 Flo» a base della sostanza attiva Copper Oxychloride, dell'impresa Exclusivas Sarabia S.A,. rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05975)

DECRETO 25 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Codimur M» a base delle sostanze attive Copper Oxychloride e Mancozeb, dell'impresa Exclusivas Sarabia S.A., rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05976)

DECRETO 25 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Copper Key Flow» a base della sostanza attiva Copper Oxychloride, dell'impresa Industrial Química Key S.A., rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05979)

DECRETO 25 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Cupra» a base della sostanza attiva Copper Oxychloride, dell'impresa Lainco S.A., rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05980)
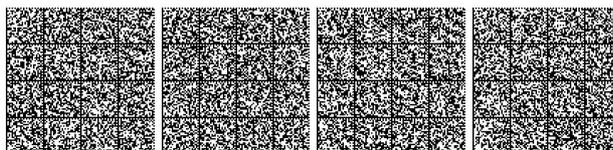
DECRETO 25 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Double Copper Key» a base delle sostanze attive Copper Oxychloride e Mancozeb, dell'impresa Industrial Química Key S.A., rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05981)

DECRETO 25 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Grial» a base della sostanza attiva deltamethrin, dell'impresa Industrias Afrasa S.A., rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05986)

DECRETO 25 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Grafiti» a base della sostanza attiva deltamethrin, dell'impresa Proplan - Plant Protection Company SL, rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05987)

DECRETO 25 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Infiss» a base della sostanza attiva Deltamethrin, dell'impresa Lainco S.A., rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05989)

DECRETO 25 luglio 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Laincobre-M» a base delle sostanze attive copper oxychloride e mancozeb, dell'impresa Lainco S.A., rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale. (17A05990)

DECRETO 25 luglio 2017.

Ri-registrazione, in seguito a procedura di valutazione in work-sharing volontario, di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «1-Nad», a seguito della sua approvazione secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione del 5 agosto 2011. (17A05992)
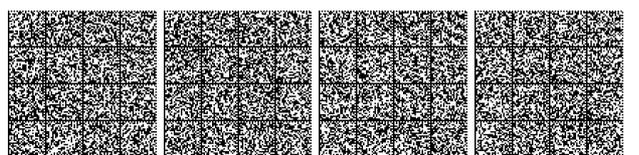
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2017.

Integrazione della delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Gianclaudio Bressa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016 con il quale l'on. Gianclaudio Bressa è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'art. 12, relativo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016 con il quale l'on. dott. Enrico Costa è stato nominato Ministro senza portafoglio e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in pari data, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante deleghe al Ministro per gli affari regionali, on. dott. Enrico Costa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 2017 con cui sono state accettate le dimissioni dalla carica di Ministro senza portafoglio, rassegnate dall'on. dott. Enrico Costa in data 19 luglio 2017;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Gianclaudio Bressa, l'esercizio di specifiche funzioni inerenti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le competenze di carattere generale in materia di affari regionali ed autonomie in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data del presente decreto, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Gianclaudio Bressa, (di seguito Sottosegretario) è delegato a esercitare le funzioni in materia di:

a) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) copresidenza della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'art. 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali e relativa convocazione, d'intesa con l'Autorità politica delegata ad esercitare le funzioni in materia di affari europei.

2. Per lo svolgimento delle funzioni delegate, il Sottosegretario si avvale del supporto dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 26 luglio 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Registrato alla corte dei conti il 10 agosto 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1704

17A06057
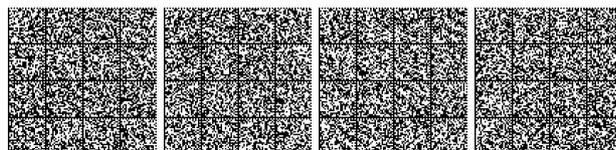
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2017.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Barbarano Vicentino a seguito di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di compendi immobiliari appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 23 gennaio 2013 dal Ministero per i beni e le attività culturali, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Barbarano Vicentino (Vicenza), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 31751 del 22 aprile 2013, con il quale l'immobile denominato «Ex Casa del Fascio», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Barbarano Vicentino (Vicenza), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Viste le note dell'Agenzia del demanio, prot. n. 16437 del 24 giugno 2013 e prot. n. 13567 del 15 maggio 2014, con le quali è stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile trasferito era già in uso a privati, in forza del contratto di locazione rep. n. 563 sottoscritto il 25 febbraio 2009 e scaduto il 28 febbraio 2015 a fronte della corresponsione di un canone annuo di 282,78 euro;

Visto l'art. 7 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 23 gennaio 2013, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 7938 del 30 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 22 aprile 2013, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Barbarano Vicentino (Vicenza), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex Casa del Fascio».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 282,78 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei canoni concessori rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2013, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 1.326,71 euro, nell'anno 2017 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 282,78 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Barbarano Vicentino (Vicenza).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Barbarano Vicentino (Vicenza) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Barbarano Vicentino (Vicenza) è tenuto a versare le somme dovute diret-

tamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
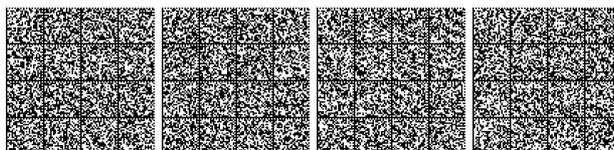
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1062

17A06066

DECRETO 25 luglio 2017.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Otranto a seguito di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di compendi immobiliari appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 9 maggio 2013 dal Ministero per i beni e le attività culturali, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Otranto (Lecce), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 1057 del 27 novembre 2013, con il quale gli immobili denominati «Castello Aragonese», «Faro di Punta Palascia» ed «Ex Alloggio del Fanalista», appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, sono stati trasferiti, a titolo gratuito, a favore del Comune di Otranto (Lecce), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio, prot. n. 13567 del 15 maggio 2014, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che gli immobili trasferiti erano già in uso al Comune di Otranto (Lecce), in forza dei seguenti contratti di locazione:

rep. n. 394, prot. n. 2012/9347, sottoscritto il 23 aprile 2012, a fronte della corresponsione di un canone annuo di 7.785,46 euro;

rep. n. 326, prot. n. 2011/23381, sottoscritto il 14 ottobre 2011, a fronte della corresponsione di un canone annuo di 1.468,40 euro;

rep. n. 327, prot. n. 2011/23383, sottoscritto il 14 ottobre 2011, a fronte della corresponsione di un canone annuo di 449,92 euro;

Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 9 maggio 2013, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento degli immobili, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 7938 del 30 maggio 2016 e prot. n. 9688 del 6 luglio 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 27 novembre 2013, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Otranto (Lecce), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Castello Aragonese», «Faro di Punta Palascia» ed «Ex Alloggio del Fanalista».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 9.703,78 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei canoni concessori rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

Art. 2.

1. Per l'anno 2013, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 39.731,58 euro, nell'anno 2017 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 9.703,78 euro.

Art. 3.
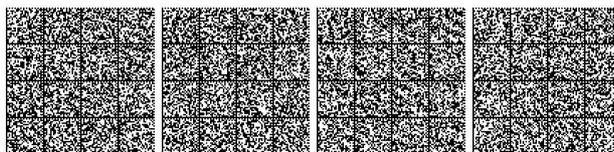
1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decur-

tare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Otranto (Lecce).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Otranto (Lecce) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Otranto (Lecce) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1065

17A06067

DECRETO 25 luglio 2017.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Correggio a seguito di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di compendi immobiliari appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 13 novembre 2013 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Correggio (Reggio Emilia), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 10701 del 25 marzo 2014, con il quale il compendio immobiliare denominato «Palazzo Contarelli», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Correggio (Reggio Emilia), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio, prot. n. 13567 del 15 maggio 2014, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile trasferito era già in uso a privati, in forza dell'atto di concessione rep. n. 199, con decorrenza 1° gennaio 2009, scaduto il 31 dicembre 2014, a fronte della corresponsione di un canone annuo di 11.031,76 euro;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 7938 del 30 maggio 2016;

Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 13 novembre 2013, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento degli immobili, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Correggio (Reggio Emilia) in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 12822 del 28 settembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 25 marzo 2014, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Correggio (Reggio Emilia), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune del compendio immobiliare denominato «Palazzo Contarelli».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 11.031,76 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei canoni concessori rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2014, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 41.552,96 euro, nell'anno 2017 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.
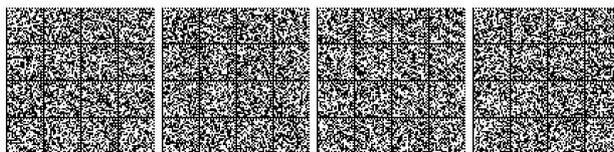
3. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 11.031,76 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Correggio (Reggio Emilia).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Correggio (Reggio Emilia) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'Interno, il Comune di Correggio (Reggio Emilia), è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1066

17A06068

DECRETO 25 luglio 2017.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Ercolano a seguito di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di compendi immobiliari appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 5 marzo 2013 dal Ministero per i beni e le attività culturali, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Ercolano (NA), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 6524 del 20 marzo 2013, con il quale l'immobile denominato «Ex Scuderie Reali di Villa Favorita», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Ercolano (NA), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio, prot. n. 16440 del 24 giugno 2013 e prot. n. 13567 del 15 maggio 2014, con le quali è stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile trasferito era già in uso al Comune di Ercolano (NA), in forza dell'atto di concessione rep. n. 48 del 19 aprile 2004, con decorrenza dal 19 aprile 2004, scaduto il 18 aprile 2010, a fronte della corresponsione di un indennizzo annuo di 5.647,17 euro;

Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 5 marzo 2014, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 7938 del 30 maggio 2016 e prot. n. 12822 del 28 settembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 20 marzo 2013, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Ercolano (NA), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex Scuderie Reali di Villa Favorita».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 5.647,17 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei canoni concessori rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2013, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 26.996,61 euro, nell'anno 2017 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 5.647,17 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse, previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Ercolano (NA).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Ercolano (NA) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Ercolano (NA) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1039

17A06069

DECRETO 25 luglio 2017.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Vieste a seguito di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di compendi immobiliari appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 3 dicembre 2015 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Vieste (FG), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 108 del 15 dicembre 2015, con il quale il compendio immobiliare denominato «Torre San Felice», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo artistico-storico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Vieste (FG), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Viste la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 7938 del 30 maggio 2016 e la successiva e-mail del 6 luglio 2016, con le quali è stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile trasferito era già in uso al Comune di Vieste (FG), in virtù dell'atto di concessione rep. n. 792, prot. n. 2015/16133 del 21 luglio 2015, con scadenza 31 luglio 2017, a fronte della corresponsione di un canone annuo di 208,14 euro;

Visto l'art. 7 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 3 dicembre 2015, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al comune trasferitario in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 5184 del 12 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 15 dicembre 2015, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Vieste (FG), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune del compendio immobiliare denominato «Torre San Felice».
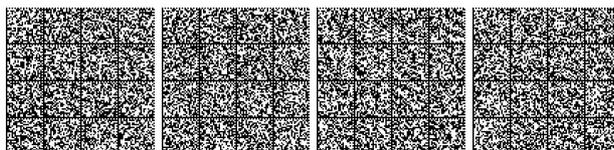
2. La misura di detta riduzione è quantificata in 208,14 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei canoni concessori rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2015, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 425,53 euro, nell'anno 2017 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 208,14 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Vieste (FG).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Vieste (FG), e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Vieste (FG) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1038

17A06070

DECRETO 25 luglio 2017.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Barletta a seguito di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di compendi immobiliari appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 21 ottobre 2014 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Barletta (BT), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 440 del 7 luglio 2015, con il quale il compendio immobiliare denominato «Palazzo della Marra», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Barletta (BT), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 7938 del 30 maggio 2016, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile trasferito era già in uso al Comune di Barletta (BT), in forza dell'atto di concessione prot. n. 2006/4891 del 1° marzo 2006, avente decorrenza 23 febbraio 2006 e scaduto il 22 febbraio 2015, a fronte della corresponsione di un indennizzo annuo di 66.728,28 euro;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 12822 del 29 settembre 2016;

Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 21 ottobre 2014, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del

trasferimento degli immobili, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Barletta (BT) in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 5184 del 12 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 7 luglio 2015, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Barletta (BT), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune del compendio immobiliare denominato «Palazzo della Marra».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 66.728,28 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei canoni concessori rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2015, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 165.708,56, nell'anno 2017 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 66.728,28 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Barletta (BT).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Barletta (BT) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Barletta (BT), è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1078

17A06071

DECRETO 25 luglio 2017.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Piacenza a seguito di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di compendi immobiliari appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 22 dicembre 2014 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Piacenza (PC), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 14420 del 22 dicembre 2014, con il quale il compendio immobiliare denominato «Palazzo Farnese», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Piacenza (PC), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
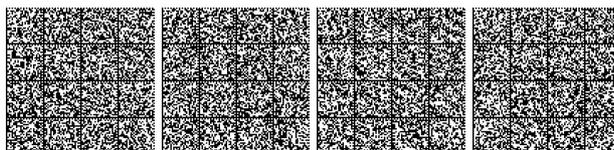
Vista la nota dell'Agenzia del demanio, prot. n. 7938 del 30 maggio 2016, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile trasferito era già in uso al Comune di Piacenza (PC), a fronte della corresponsione di un indennizzo annuo di 64.005,02 euro;

Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 22 dicembre 2014, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento degli immobili, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Piacenza (PC) in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 5184 del 12 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 22 dicembre 2014, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Piacenza (PC), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune del compendio immobiliare denominato «Palazzo Farnese».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 64.005,02 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei canoni concessori rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2014, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 193.615,19 euro, nell'anno 2017 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 64.005,02 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Piacenza (PC).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Piacenza (PC) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Piacenza (PC), è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1070

17A06072

DECRETO 25 luglio 2017.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Verona a seguito di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di compendi immobiliari appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 19 dicembre 2012 dal Ministero per i beni e le attività culturali, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Verona (VR), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 88733 del 10 novembre 2015, con il quale il compendio immobiliare denominato «Ex Forte Lugagnano già Prinz Rudolph», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato tra-

sferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Verona (VR), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
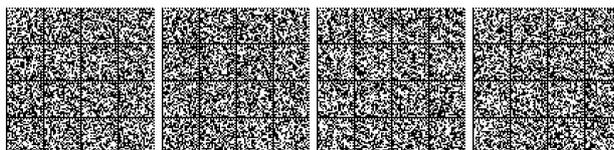
Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 7938 del 30 maggio 2016, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che il compendio immobiliare trasferito era già in uso a terzi, in forza dei seguenti atti di concessione:

rep. n. 494, prot. n. 25571 del 29 ottobre 2008, sottoscritto il 29 ottobre 2008, con decorrenza 1° novembre 2008 e scaduto il 31 ottobre 2014, a fronte della corresponsione di un indennizzo di 790,38 euro annui;

rep. n. 1465, prot. n. 2637 del 17 febbraio 2015, sottoscritto il 17 febbraio 2015, con decorrenza 1° marzo 2015 e scaduto il 31 dicembre 2015, a fronte della corresponsione di un canone annuo di 1.827,00 euro;

rep. n. 1471, prot. n. 3276 del 25 febbraio 2015, sottoscritto il 25 febbraio 2015, con decorrenza 1° marzo 2015 e scadenza il 28 febbraio 2021, a fronte della corresponsione di un canone annuo di 900,00 euro;

Visto l'art. 7 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 19 dicembre 2012, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento degli immobili, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al comune trasferitario in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 5184 del 12 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 10 novembre 2015, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Verona (VR), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune del compendio immobiliare denominato «Ex Forte Lugagnano già Prinz Rudolph».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 3.517,38 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei canoni concessori rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2015, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 7.533,06 euro, nell'anno 2017 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 3.517,38 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Verona (VR).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Verona (VR) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Verona (VR) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1055

17A06073

DECRETO 25 luglio 2017.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castelletto d'Erro a seguito di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di compendi immobiliari appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai

sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 16 ottobre 2014 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Castelletto d'Erro (AL), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto repertorio n. 135 del 12 novembre 2015, con il quale gli immobili denominati «Torre medioevale» e «Terreno circostante la Torre», appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo artistico-storico, sono stati trasferiti, a titolo gratuito, a favore del Comune di Castelletto d'Erro (AL), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio, protocollo n. 7938 del 30 maggio 2016, con la quale è stato, tra l'altro comunicato che gli immobili trasferiti erano già in uso a privati in forza dell'atto repertorio n. 166/2005, sottoscritto il 16 dicembre 2005 e scaduto il 31 dicembre 2011, a fronte della corresponsione di un canone annuo di 281,56 euro e, successivamente, detenuti *sine titulo* a fronte del pagamento di un'indennità pari al predetto canone;

Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 16 ottobre 2014, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al comune trasferitario in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio protocollo n. 5184 del 12 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 12 novembre 2015, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castelletto d'Erro (AL), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune del compendio immobiliare denominato «Torre medioevale» e «Terreno circostante la Torre».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 281,56 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei canoni concessori rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2015, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 601,44 euro, nell'anno 2017 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 281,56 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Castelletto d'Erro (AL).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Castelletto d'Erro (AL), e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Castelletto d'Erro (AL), è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1040

17A06074

DECRETO 25 luglio 2017.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Maglie a seguito di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di compendi immobiliari appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 21 ottobre 2014 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Maglie (LE), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto Rep. n. 2345 del 2 aprile 2015, con il quale l'immobile denominato «Ex Magazzino Greggi», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo artistico-storico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Maglie (LE), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Viste le note dell'Agenzia del demanio, prot. n. 7938 del 30 maggio 2016 e prot. n. 9688 del 6 luglio 2016, con le quali è stato, tra l'altro comunicato che l'immobile trasferito era già in uso al Comune di Maglie in forza dell'atto di concessione Rep. 322 prot. n. 3600/2009, sottoscritto il 31 marzo 2009 e con scadenza il 31 marzo 2018, a fronte della corresponsione di un canone annuo di € 39.212,91;

Visto l'art. 7 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 21 ottobre 2014, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al Comune trasferitario in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 5184 del 12 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 2 aprile 2015, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Maglie (LE), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune del compendio immobiliare denominato «Ex Magazzino Greggi».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in € 39.212,91 annui, corrispondenti all'ammontare dei canoni concessori rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2015, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a € 107.726,58, nell'anno 2017 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero dell'inteno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di € 39.212,91.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Maglie (LE).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Maglie (LE), e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Maglie (LE), è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1043

17A06075

DECRETO 25 luglio 2017.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bosco Marengo a seguito di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di compendi immobiliari appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 16 ottobre 2014 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Bosco Marengo (AL), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto Rep. n. 881 del 19 novembre 2015, con il quale il compendio immobiliare denominato «Ex convento S. Croce - Via Frugarolo n. 1», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo artistico-storico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Bosco Marengo (AL), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio, prot. n. 7938 del 30 maggio 2016, con la quale è stato, tra l'altro comunicato che l'immobile trasferito era già in uso *sine titulo* al Comune di Bosco Marengo (AL), a fronte della corresponsione, a titolo di indennizzo di € 2.272,44 annui;

Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 16 ottobre 2014, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al Comune trasferitario in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 5184 del 12 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 19 novembre 2015, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bosco Marengo (AL), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune del compendio immobiliare denominato «Ex convento S. Croce - Via Frugarolo n. 1».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in € 2.272,44 annui, corrispondenti all'ammontare dei canoni concessori rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2015, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a € 4.810,00, nell'anno 2017 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di € 2.272,44.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Bosco Marengo (AL).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Bosco Marengo (AL), e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Bosco Marengo (AL) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1077

17A06076
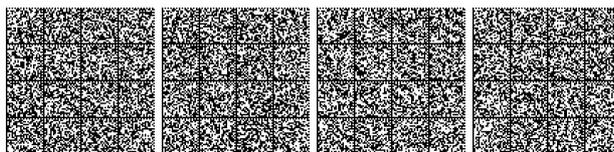
DECRETO 25 luglio 2017.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Montedinove a seguito di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di compendi immobiliari appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 5 novembre 2014 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Montedinove (AP), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto Rep. n. 218 del 17 dicembre 2014, con il quale l'immobile denominato «Ex Chiesa delle Clarisse», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Montedinove (AP), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del Demanio protocollo n. 7938 del 30 maggio 2016, con la quale è stato, tra l'altro comunicato che l'immobile trasferito era già in uso al Comune di Montedinove (AP) in forza dell'atto di concessione Rep. n. 43 sottoscritto in data 1° agosto 2012 e con scadenza in data 31 luglio 2018, a fronte della corresponsione di un canone annuo di 202,69 euro;

Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 5 novembre 2014, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al comune trasferitario in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio protocollo n. 5184 del 12 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 17 dicembre 2014, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Montedinove (AP), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex Chiesa delle Clarisse».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 202,69 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei canoni concessori rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2014, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 615,95 euro, nell'anno 2017 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 202,69 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Montedinove (AP).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Montedinove (AP) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Montedinove (AP) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.1076

17A06077

DECRETO 25 luglio 2017.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Luino a seguito di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di compendi immobiliari appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 20 ottobre 2014 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Luino (VA), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto Rep. n. 3199 del 27 novembre 2014, con il quale il compendio immobiliare denominato «Terreno e fabbricato (ex Albergo Verbania) Centro Urbano in fregio al Lago Maggiore: Via Dante Alighieri civ. 4», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Luino (VA), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio, protocollo n. 7938 del 30 maggio 2016, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile trasferito era già in uso *sine titulo* al Comune di Luino, a fronte della corresponsione, a titolo di indennizzo, di 9.905,42 euro annui;

Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 20 ottobre 2014, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al comune trasferitario in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio protocollo n. 5184 del 12 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 27 novembre 2014, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Luino (VA), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune del compendio immobiliare denominato «Terreno e fabbricato (ex Albergo Verbania) Centro Urbano in fregio al Lago Maggiore: Via Dante Alighieri civ. 4».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 9.905,42 euro annui, corrispondenti all'ammontare degli indennizzi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2014, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 30.651,17 euro, nell'anno 2017 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 9.905,42 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Luino (VA).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Luino (VA) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Luino (VA) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
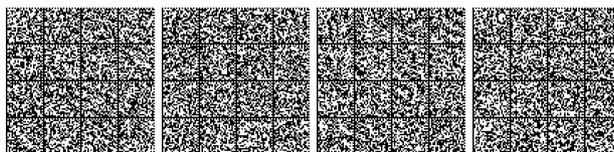
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1067

17A06078

DECRETO 25 luglio 2017.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Borgo Virgilio a seguito di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di compendi immobiliari appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 4 giugno 2014 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'agenzia del Demanio e dal Comune di Borgo Virgilio (Mantova), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 1139 del 9 ottobre 2014, con il quale il complesso immobiliare denominato «Forte Pietole», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Borgo Virgilio (Mantova), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'agenzia del Demanio, prot. n. 7938 del 30 maggio 2016, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile trasferito era già in uso al Comune di Borgo Virgilio, in forza dell'atto di concessione rep. n. 1363, prot. n. 265 del 17 marzo 2014, con decorrenza il 1° aprile 2014 e scaduto il 31 dicembre 2014, a fronte della corresponsione di un canone annuo € di 205,45;

Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 4 giugno 2014, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al Comune trasferitario in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'agenzia del Demanio prot. n. 5184 del 12 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 9 ottobre 2014, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Borgo Virgilio (Mantova), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune del complesso immobiliare denominato «Forte Pietole».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in € 205,45 annui, corrispondenti all'ammontare dei canoni concessori rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2014, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a € 663,15, nell'anno 2017 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero dell'Interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di € 205,45.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Borgo Virgilio (Mantova).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Borgo Virgilio (Mantova) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Borgo Virgilio (Mantova) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1068

17A06079

DECRETO 25 luglio 2017.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bellaria Igea Marina a seguito di trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di compendi immobiliari appartenenti al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 1° aprile 2014 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'agenzia del Demanio e dal Comune di Bellaria Igea Marina (Rimini), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 6039/2014 del 29 luglio 2014, con il quale il compendio immobiliare denominato «Torre Saracena», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Bellaria Igea Marina (Rimini), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'agenzia del Demanio, prot. n. 7938 del 30 maggio 2016, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile trasferito era già in uso al Comune di Bellaria Igea Marina (Rimini), in forza dell'atto di concessione rep. n. 170, sottoscritto il 15 novembre 2004, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, scaduto il 31 dicembre 2010, a fronte della corresponsione di un indennizzo annuo di € 1.050,00;

Visto l'art. 8 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 1° aprile 2014, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento degli immobili, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bellaria Igea Marina (Rimini) in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'agenzia del Demanio prot. n. 5184 del 12 aprile 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 29 luglio 2014, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bellaria Igea Marina (Rimini), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune del compendio immobiliare denominato «Torre Saracena».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in € 1.050,00 annui, corrispondenti all'ammontare degli indennizzi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2014, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a € 3.593,33, nell'anno 2017 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di € 1.050,00.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'Interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Bellaria Igea Marina (Rimini).
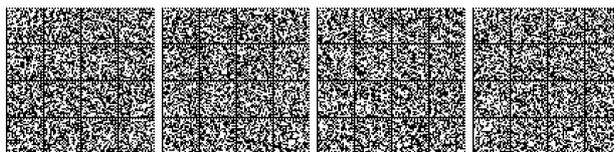
2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Bellaria Igea Marina (Rimini) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Bellaria Igea Marina (Rimini), è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1069

17A06080

DECRETO 24 agosto 2017.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l 'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
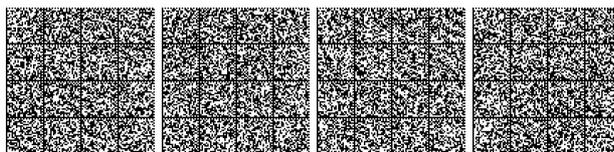
Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 agosto 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 62.745 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 agosto 2017 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 181 giorni con scadenza 28 febbraio 2018, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 agosto 2017. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2018.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.
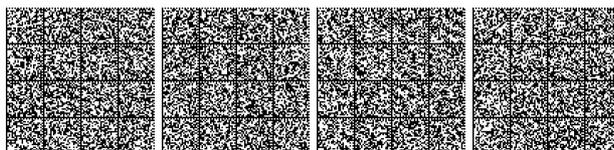
Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 30 agosto 2017.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.
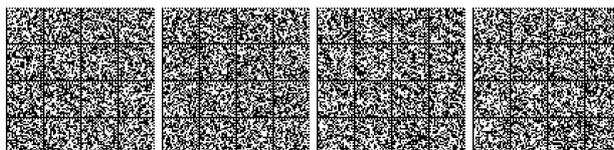
Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A06107

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 gennaio 2017.

Integrazione al decreto n. 1076 del 18 maggio 2015, di ammissione al finanziamento del progetto PON03PE_00132_1. (Decreto n. 154).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visti i regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;

Vista la normativa comunitaria e nazionale in materia di Aiuti di Stato alla ricerca nonché le specifiche disposizioni contenute nelle decisioni, circolari e/o negli orientamenti adottati a livello comunitario e nazionale in materia;

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva decisione della Commissione europea n. 3329 del 13 luglio 2007;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 (PON «R&C») Regioni Convergenza adottato con Decisione C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007, cofinanziato dal FESR e dal FdR la cui ultima riprogrammazione è stata approvata con Decisione C(2016) 1941 *final* del 6 aprile 2016;

Considerato che il PON «R&C» individuava quale Autorità di gestione, come da regolamento (CE) n. 1083/2006 e regolamento (CE) n. 1828/2006, il dirigente *pro tempore* dell'allora Ufficio VII della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - DGCSR del MIUR oggi Ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;

Visto il Protocollo d'intesa, siglato in data 25 giugno 2009, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed i Presidenti delle Regioni della convergenza, per l'attuazione del PON «R&C» e i conseguenti Accordi di programma quadro (APQ);

Viste le indicazioni formulate dal Tavolo tecnico previsto dal citato Protocollo d'intesa, istituito con decreto ministeriale prot. 624/Ric. del 22 ottobre 2009 in relazione alla Linea di intervento n. 2 indicata negli APQ del 31 luglio 2009 e dell'8 ottobre 2009;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) n. 2771 del 30 aprile 2015 che modifica la Decisione C(2013) n. 1573 sull'approvazione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del FESR, del FSE e del Fondo di coesione (2007- 2013);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii. (il «decreto legislativo n. 297/1999»);

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 297/1999» e ss.mm.ii. (il «decreto ministeriale n. 593/2000»);

Visto in particolare, il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008 «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (c.d. legge di stabilità 2012), e in particolare le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa di cui all'art. 15;

Visto altresì il decreto-legge del 9 febbraio 2012, n. 5, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con particolare riferimento alle modifiche al decreto legislativo n. 297/1999;

Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» (cd. «Decreto Sviluppo 2012»), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii. e le disposizioni nello stesso contenute per quanto a ricerca industriale;

Visto il decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con legge del 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, recante «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il D.D. del 29 ottobre 2010 n. 713/Ric. - Titolo III, rivolto alla creazione di nuovi Distretti ad Alta tecnologia e/o nuove aggregazioni pubblico-private - emanato sul PON «R&C» 2007-2013 a valere sull'ASSE I «Sostegno ai mutamenti strutturali - Distretti ad alta tecnologia
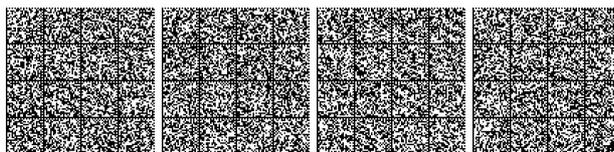
e relative reti e laboratori pubblico-privati e relative reti» e ss.mm.ii (di seguito «l'Avviso»);

Visto il Piano di azione e coesione - PAC «Ricerca» avviato con delibera CIPE n. 1/2011 approvato dal Comitato di sorveglianza del PON nella seduta del 15 giugno 2012 nel quadro della riprogrammazione del PON R&C (Dec. CE del 31 ottobre 2012 C(2012) 7629);

Considerato che l'avviso - Titolo III è stato, per effetto della predetta riprogrammazione, interamente inserito nel PAC, con una dotazione finanziaria pari a € 500.000.000,00;

Considerato quanto deciso dal CIPE nella seduta del 3 agosto 2012 in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie provenienti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale (fondo rotazione *ex lege* n. 183/87) dei Programmi operativi nazionali e regionali della Programmazione unitaria, previsti anche in relazione al programma di intervento del PAC;

Vista la delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012 recante «Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interamente finanziati nell'ambito del Piano di azione e coesione e relative modalità di attuazione» che al punto 5 stabilisce che «ciascuna Amministrazione responsabile degli interventi individuati dal Piano di azione e coesione individua, con atto formale, le strutture deputate a dare esecuzione a tali interventi, con l'attribuzione delle relative responsabilità di gestione, monitoraggio e controllo»;

Visto il decreto n. 48/2013 del 7 agosto 2013 con cui il Ministero delle finanze ha disposto la rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione e coesione, per un importo pari a € 767.000.000,00;

Viste le note dell'Agenzia per la coesione territoriale Prot. ALCT DPS 2755 del 3 aprile 2015 e ALCT DPS 8096 del 28 settembre 2015 con cui, sono state individuate le risorse PAC oggetto della riprogrammazione ai sensi dell'art. 1, commi 122 e 123, della legge n. 190/2014 e assentito il nuovo piano finanziario del PAC MIUR, la cui dotazione complessiva è pari a € 762.938.474,00, le risorse finanziarie assegnate per l'Azione «Distretti ad alta tecnologia e relative reti; Laboratori pubblici privati e relative reti» - Titolo III è pari a € 398.896.104,00;

Visto il D.D. prot. 1860 del 5 agosto 2015 con cui si è stabilito che le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività progettuali di cui all'avviso 713/Ric. del 29 ottobre 2010 - Titolo III sono a carico della dotazione della Programmazione unitaria 2007-2013 e segnatamente del PON «R&C» e del PAC Ricerca in ragione delle effettive disponibilità sui relativi programmi, ad esclusione delle risorse già individuate e messe a disposizione dalla Regione Campania;

Considerato che la dichiarazione di spesa, ex art. 78, comma 2 lettera *c)* del reg. (CE) n. 1083/2006, può includere, per quanto ad aiuti di stato, l'anticipo corrisposto ai beneficiari purché questo sia interamente coperto «dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2015»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 93 del reg. (CE) n. 1083/2006, la Commissione procede al disimpegno automatico delle somme corrispondenti al mancato raggiungimento di specifici obiettivi di spesa da certificare alla fine di ogni anno, cui devono concorrere i progetti che hanno scadenze in periodi coerenti;

Considerato altresì che il MIUR si impegna comunque a garantire sulle iniziative PAC, le stesse procedure e la stessa disciplina applicabile agli interventi cofinanziati con fondi PON R&C, in particolare per quello che concerne i controlli di primo livello di cui all'art. 60 del reg. CE 1083/2006, per consentirne, qualora ritenuto opportuno, l'eventuale riammissione ai benefici del FESR;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», entrato in vigore il 29 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014 n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» con cui è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale;

Considerato che, a seguito del richiamato decreto ministeriale n. 753, l'Ufficio IV della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è l'ufficio preposto alla gestione dei Programmi operativi comunitari finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate (FAS);

Visto il D.D. del 30 aprile 2015, n. 933, con cui la dott.ssa Anna Maria Fontana è stata nominata dirigente dell'Ufficio IV della suddetta direzione;

Visto il D.D. del 12 giugno 2015, n. 1224, con cui è stata conferita la delega di talune attività relative agli avvisi a valere sul PON «R&C» e sul PAC di competenza del direttore generale *pro tempore* della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, al dirigente *pro tempore* dell'Ufficio IV;

Visto altresì il D.D. prot. 2001 dell'8 settembre 2015 con cui il richiamato Ufficio IV è stato individuato quale struttura responsabile degli interventi da realizzarsi sul PAC con annesse responsabilità di gestione, monitoraggio e controllo e il dirigente del predetto ufficio quale Autorità responsabile del PAC;

Visto il D.D. prot. 2642 dell'11 febbraio 2016 con il quale la dott.ssa Silva Nardelli in qualità di dirigente dell'Ufficio II è stata nominata Responsabile unico di procedimento relativamente ai Distretti di alta tecnologia di cui all'avviso 713/Ric. del 29 ottobre 2010 - Titolo III;

Visto il passaggio di consegne avvenuto con Nota MIUR prot. n. 4005 del 2 marzo 2016, in favore del RUP come innanzi nominato;

Visto che a seguito del D.D. del 23 aprile 2012, n. 190/Ric. (il «D.D. 190/Ric.»), con il quale sono state approvate le graduatorie delle proposte degli Studi di fattibilità pervenuti a valere sul Titolo III dell'avviso, sono stati stipulati gli Accordi di programma «Distretti ad alta tecnologia, laboratori e aggregazioni pubblico-privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico» del 7 agosto 2012 tra il MIUR e le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Vista la domanda di agevolazione PON03_01196 con la quale lo studio di fattibilità presentato dal soggetto Service Innovation SI lab (APP) è stato ammesso alla successiva fase negoziale;

Considerato che con i suddetti accordi sono stati definiti gli interventi, gli obiettivi e gli impegni finanziari reciproci ai fini della presentazione di progetti esecutivi ritenuti ammissibili alla fase negoziale, così come disposto dal D.D. 190/Ric.;

Visto il D.D. prot. 560/Ric. del 17 settembre 2012, («D.D. 560/Ric.») con il quale sono stati istituti i Comitati tecnici tra il MIUR e le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Acquisite le relazioni tecniche dei predetti Comitati con le quali sono state individuate le aree tecnologiche prioritarie verso cui indirizzare i progetti esecutivi, definite le modalità di collaborazione tra i soggetti proponenti appartenenti alla stessa area tecnologica nonché assegnate le relative risorse finanziarie;

Vista la nota prot. MIUR n. 6408 del 27 marzo 2013, con la quale il MIUR ha comunicato, ai soggetti proponenti degli Studi di fattibilità approvati con «D.D. 190/Ric.», l'esito della relazione tecnica del Comitato tecnico dell'Accordo di programma e ha contestualmente richiesto di presentare progetti esecutivi coerenti con le traiettorie tecnologiche individuate nella suddetta relazione e con quanto indicato nel Piano di sviluppo del Cluster presentato al Comitato tecnico dell'Accordo di programma;

Visti i progetti esecutivi di ricerca industriale presentati dai Soggetti attuatori dei nuovi distretti ed aggregazioni;

Acquisite le relazioni istruttorie degli Istituti convenzionati e degli esperti tecnico-scientifici, ognuno per il proprio ambito di competenza, così come disciplinato dal decreto ministeriale n. 593/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisita da parte del competente Panel di Esperti tecnico-scientifici la graduazione di priorità dei progetti esecutivi relativi all'area tecnologica «ICT/Tecnologie per le *Smart Communities*»;

Considerato che le risorse finanziarie attribuite in particolare ai Distretti di alta tecnologia e relative reti e laboratori pubblici e privati e relative reti sono pari a € 398.896.104,00 a valere sul Fondo PAC;

Considerato che le risorse finanziarie che nell'Accordo di programma MIUR-Regione Calabria del 7 agosto 2012 risultano destinate alla presentazione di progetti esecutivi afferenti alla Regione Calabria sono pari a € 147.072.000,00;

Considerato che la relazione tecnica del Comitato tecnico dell'accordo di cui al punto precedente ha previsto, per le predette risorse complessive, lo stanziamento per l'area tecnologica «ICT/ Tecnologie per *Smarties Communities*» di risorse finanziarie pari a € 50.018.000,00;

Visto il decreto del Capo Dipartimento prot. 923 del 12 maggio 2016, con il quale si è proceduto alla rettifica del decreto dipartimentale prot. 3066 del 14 ottobre 2014 e i relativi esiti positivi trasmessi dall'Autorità di Audit, il 15 giugno 2016;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» - legge comunitaria 1994 e in particolare le disposizioni in materia di erogazione di anticipi a favore di soggetti privati di cui all'art. 56 comma 2;

Visto lo «Schema di garanzia a prima richiesta» adottato con D.D. del 19 aprile 2013, n. 723, utilizzabile per ciascuna iniziativa ai sensi del decreto legislativo n. 297/1999 e del decreto ministeriale n. 593/2000 e ss.mm.ii., adeguatamente modificato;

Visto il progetto esecutivo di ricerca industriale, di cui alla domanda di agevolazione PON03PE_00132 (PON03PE_00132_1);

Visto il decreto direttoriale n. 1076 del 18 maggio 2015 con il quale è stato ammesso a cofinanziamento il progetto PON03PE_00132_1, con inizio delle attività alla data del 1° settembre 2013 e termine al 31 dicembre 2015;

Considerato che la scheda costi allegata al decreto, di cui costituisce parte integrante, stabilisce le intensità e gli importi del finanziamento per ogni singolo soggetto beneficiario, risultante non ancora costituito nella forma associata di società consortile a responsabilità limitata all'atto della presentazione della domanda;

Vista la nota prot. MIUR n. 11038 del 27 maggio 2015 di trasmissione del suddetto decreto al soggetto attuatore, all'Istituto convenzionato e all'Esperto tecnico-scientifico;

Vista la nuova proposta di capitolato tecnico per il progetto PON03PE_00132_1 trasmessa con PEC del 16 giugno 2015, in cui veniva richiesto uno slittamento temporale della data di inizio delle attività del progetto al 1° luglio 2015 e conseguente termine alla data del 31 ottobre 2017;

Considerato che le nuove date proposte, alla data di presentazione, non risultavano compatibili con le date di scadenza fissate dai Programmi operativi comunitari;

Vista la nota prot. MIUR n. 11554 del 15 giugno 2016, con la quale il soggetto attuatore ribadisce per il tramite del responsabile dei rapporti istruttori, che le date previste per l'inizio e fine delle attività progettuali sono rispettivamente le date del 1° luglio 2015 e 31 ottobre 2017;

Viste le note rispettivamente dell'Autorità di gestione PON «R&C» prot. MIUR n. 10408 del 30 maggio 2016 e del RUP prot. MIUR n. 14195 del 17 luglio 2016 con le quali vengono forniti chiarimenti in merito ai termini entro i quali debbono concludersi le attività dei progetti dell'avviso, per effetto dei quali le nuove date proposte per il progetto risultano ora compatibili;
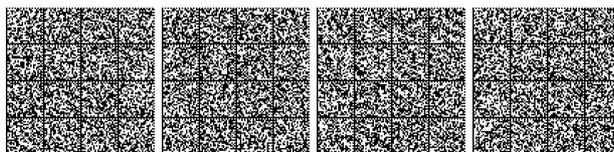
Preso atto della costituzione dei soggetti beneficiari nella forma associata SI Lab-Sicilia S.c. a r.l.;

Ritenuto di dover acquisire, alla luce della variazioni intervenute e prima di procedere con ulteriori attività istruttorie, il parere da parte del Comitato tecnico della Regione Calabria;

Preso atto di quanto stabilito nella seduta del 20 luglio 2016 dal suddetto comitato, che condividendo quanto chiarito con la nota prot. MIUR n. 14195 del 17 luglio 2016 ha ritenuto necessario, prima della contrattualizzazione, effettuare un ulteriore approfondimento sulla effettiva dimensione aziendale del Consorzio e sulla classificazione di ciascun consorziato, fermo restando che, comunque, non è possibile concedere una agevolazione superiore a quella già decretata;

Vista la nota prot. MIUR n. 15498 del 4 agosto 2016, con la quale si sottopone all'Esperto tecnico-scientifico la valutazione del capitolato tecnico di progetto presentato dal Soggetto attuatore;

Visto il capitolato tecnico di progetto approvato dall'Esperto tecnico scientifico e debitamente sottoscritto, trasmesso con PEC di cui al prot. MIUR n. 24102 del 6 dicembre 2016;

Vista la nota prot. MIUR n. 15497 del 4 agosto 2016, con la quale si richiede all'Istituto convenzionato di effettuare il necessario supplemento istruttorio;

Acquisito l'esito del supplemento istruttorio da parte dell'Istituto convenzionato con nota prot. MIUR n. 22128 del 10 novembre 2016;

Ritenuto di dover, pertanto, adottare, nei limiti della complessiva dotazione finanziaria assegnata all'ambito settoriale di cui trattasi, un decreto direttoriale di integrazione del richiamato decreto di concessione delle agevolazioni del progetto PON03PE_00132_1;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti beneficiari indicati nel decreto direttoriale prot. n. 1076 del 18 maggio 2015, risultano in qualità di soci consorziati, regolarmente costituiti nella forma associata SI Lab-Sicilia S.c. a r.l., che risulta soggetto beneficiario e attuatore unitamente ai soggetti consorziati partecipanti al progetto e titolari delle attività e dei relativi costi del progetto PON03PE_00132_1 «Servify (SERVIce FirstlY)».

2. Le disposizioni relative al progetto PON03PE_00132_1 contenute nella scheda allegata al presente decreto, giusta disposizione del Comitato tecnico della Regione Calabria espressa nella seduta del 20 luglio 2016, rimangono identiche a quelle previste dalla scheda allegata al decreto direttoriale prot. n. 1076 del 18 maggio 2015, indicando per i soggetti beneficiari partecipanti alle attività progettuali i costi ammessi al cofinanziamento e la misura della corrispondente agevolazione;

3. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate a titolo di contributo nella spesa in una misura complessivamente pari a € 9.789.355,91 a valere sul Fondo PAC, di cui € 8.851.965,91 per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed € 937.390,00 per attività di formazione, articolate quanto ad anticipazione ai sensi del successivo art. 2, comma 1.

4. La durata complessiva del progetto PON03PE_00132_1 «Servify (SERVIce FirstlY)» rimane confermata in 28 mesi, con inizio delle attività alla data del 1° luglio 2015 e termine al 31 ottobre 2017.

Art. 2.

1. Le modalità di erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 12 dell'avviso 713/Ric. del 29 ottobre 2010, successivamente alla stipula del disciplinare/contratto, sono così determinate:

a) una anticipazione in misura del 50% del cofinanziamento, successivamente alla adozione del decreto di concessione e all'accettazione del relativo atto disciplinare, nonché alla presentazione, ove necessario, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa;

b) in favore dei soggetti pubblici è riconosciuta una anticipazione fino al 100% dell'intervento concesso. L'erogazione del finanziamento, per i soggetti pubblici, è effettuata dal Ministero secondo le seguenti modalità:

b.1) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 60% dell'importo totale dell'agevolazione spettante previa richiesta da parte del soggetto beneficiario;

b.2) una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 20% dell'importo totale dell'agevolazione spettante, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute (completa di documentazione contabile di spesa e documentazione di pagamento) di almeno il 50% del costo totale del progetto ammesso a finanziamento;

b.3) una terza quota, a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 20% dell'importo totale dell'agevolazione spettante, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute (completa di documentazione contabile di spesa e documentazione di pagamento) di almeno il 70% del costo totale del progetto ammesso a finanziamento;

c) ulteriori erogazioni in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di positivo esito delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto ministeriale n. 593/2000 e ss.mm.e ii.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del MIUR, SIRIO all'esito dei controlli, ove previsti.

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale prot. n. 1076 del 18 maggio 2015 di concessione delle agevolazioni.

Roma, 25 gennaio 2017

Il dirigente dell'Ufficio IV: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 572

ALLEGATO
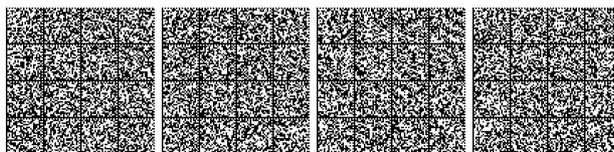
"PON RC 2007 – 2013" – "PAC –MIUR" - Decreto Direttoriale prot. N.713/Ric. del 29 ottobre 2010 – Titolo III – Progetti Esecutivi

Codice Progetto PON03PE_00132_1

Soggetto beneficiario	***Codice Locale***	***Attività***	***Cup***
CONSORZIO TICONZERO	PON03PE_00132_1/1	Ricerca	B72F14000290005
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	PON03PE_00132_1/2	Ricerca	B72F14000300005
	PON03PE_00132_1/F2	Formazione	B79D14017930007
ITALTEL S.p.A.	PON03PE_00132_1/3	Ricerca	B22F14000260005
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA ELETTRONICA E INFORMATICA	PON03PE_00132_1/4	Ricerca	E62I14000550005
	PON03PE_00132_1/F4	Formazione	E69G14000300007
Università degli Studi di Palermo	PON03PE_00132_1/5	Ricerca	B72I14000680005
	PON03PE_00132_1/F5	Formazione	B79G14001430007
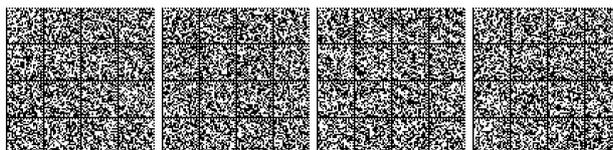
Allegato scheda costi e agevolazioni

Generalità del Progetto

Domanda: PON03PE_00132

Progetto: PON03PE_00132_1

Settore: ICT/Tecnologie per Smart Communities

Regione: Calabria

Progetto di Ricerca

Titolo: Servify (SERVIce FirstlY)

Inizio Attività: 01/07/2015

Durata mesi: 28

Progetto di Formazione

Titolo: Empowering Knowledge Intensive Business Services (KIBS): “Innovatori/Imprenditori specializzati in KIBS"

Inizio Attività: 01/09/2015

Durata mesi: 16

Soggetto Attuatore:

SI-Lab Sicilia

Partners:

- Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
- ITALTEL S.p.A.

- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA ELETTRONICA E INFORMATICA
- CONSORZIO TICONZERO
- Università degli Studi di Palermo

Costo totale: € 14.650.405,02

- di cui attività di Ricerca Industriale: € 11.817.866,51
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale: € 1.895.148,51
- di cui attività di Formazione: € 937.390,00

Condizioni specifiche Decreto:

Il decreto di ammissione alle agevolazioni subordina la sottoscrizione del disciplinare all’ acquisizione da parte di Italtel di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, per l’intero ammontare delle agevolazioni.
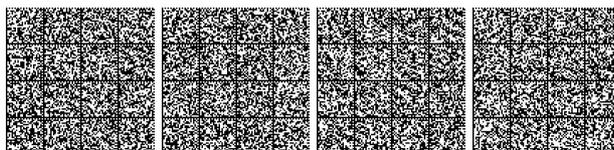
Soggetto Attuatore: SI-Lab Sicilia

Imputazione territoriale dei costi

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	6.828.058,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828.058,59
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	51.250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.250,83
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	1.798.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.500,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	3.126.057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126.057,09
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	11.817.866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.817.866,51

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	1.328.597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.597,83
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	4.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,50
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	556.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.253,18
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	1.895.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.148,51

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Costo del personale docente	0,00	0,00	0,00	326.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.600,00
Spesa trasferta del personale docente e dei destinatari	0,00	0,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	13.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Costo dei destinatari	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	937.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.390,00

Agevolazioni deliberate per l'Attuatore

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	8.007.563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.007.563,03

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	844.402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.402,88

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	937.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.390,00

Agevolazioni totali deliberate per l'Attuatore

	Ric. Industriale. + Svil. Sperimentale.	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella Spesa fino a €	8.851.965,91	937.390,00	9.789.355,91
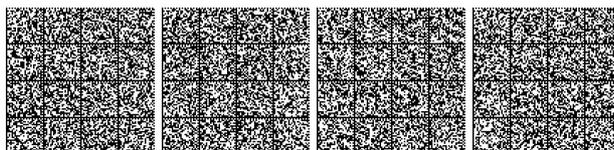
Soggetto partner del Soggetto Attuatore: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Imputazione territoriale costi

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	4.011.667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011.667,94
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	1.798.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.500,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	2.005.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.833,97
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	7.816.001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816.001,91

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	578.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.965,40
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	289.482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.482,70
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	868.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.448,10

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Costo del personale docente	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00
Spesa trasferta del personale docente e dei destinatari	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Costo dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00

Agevolazioni deliberate

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	5.080.401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.401,24

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	347.379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.379,24

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industriale. + Svil. Sperimentale.	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella Spesa fino a €	5.427.780,48	141.600,00	5.569.380,48

Forma e Misura dell'Intervento

	Ricerca Industriale	*Sviluppo Sperimentale*	*Formazione*
Contributo nella Spesa (*)	65%	40%	100%
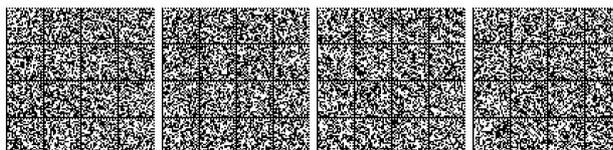
Soggetto partner del Soggetto Attuatore: CONSORZIO TICONZERO

Imputazione territoriale costi

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	635.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.025,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	254.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.010,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	889.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.035,00

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	162.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.975,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	65.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.190,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	228.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.165,00

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Costo del personale docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa trasferta del personale docente e dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	577.872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.872,75

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	91.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.266,00

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industriale. + Svil. Sperimentale.	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella Spesa fino a €	669.138,75	0,00	669.138,75

Forma e Misura dell'Intervento

	Ricerca Industriale	*Sviluppo Sperimentale*	*Formazione*
Contributo nella Spesa (*)	65%	40%	100%
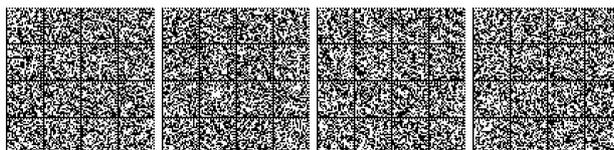
Soggetto partner del Soggetto Attuatore: ITALTEL S.p.A.

Imputazione territoriale costi

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	1.122.348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.348,57
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	10.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,50
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	336.704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.704,57
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	1.483.080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.080,64

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	458.741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.741,18
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	4.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,50
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	137.622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.622,35
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	606.661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.661,03

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Costo del personale docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa trasferta del personale docente e dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	964.002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.002,42

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	242.664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.664,41

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industriale. + Svil. Sperimentale.	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella Spesa fino a €	1.206.666,83	0,00	1.206.666,83

Forma e Misura dell'Intervento

	Ricerca Industriale	*Sviluppo Sperimentale*	*Formazione*
Contributo nella Spesa (*)	65%	40%	100%
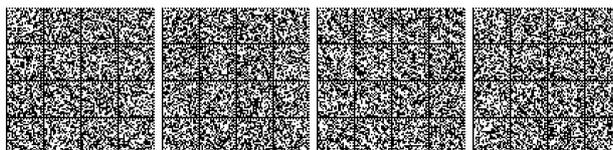
Soggetto partner del Soggetto Attuatore: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA ELETTRONICA E INFORMATICA

Imputazione territoriale costi

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	544.864,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.864,33
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	272.432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.432,17
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	817.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.296,50

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	65.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.269,00
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	32.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.634,50
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	97.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.903,50

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Costo del personale docente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Spesa trasferta del personale docente e dei destinatari	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo dei destinatari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00

Agevolazioni deliberate

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	694.702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.702,03

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	83.217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.217,98

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industriale. + Svil. Sperimentale.	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella Spesa fino a €	777.920,01	62.400,00	840.320,01

Forma e Misura dell'Intervento

	Ricerca Industriale	*Sviluppo Sperimentale*	*Formazione*
Contributo nella Spesa (*)	85%	85%	100%
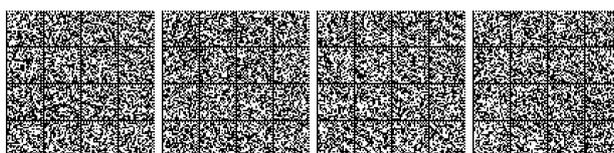
Soggetto partner del Soggetto Attuatore: Università degli Studi di Palermo

Imputazione territoriale costi

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	514.152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.152,75
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	41.223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.223,33
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	257.076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.076,38
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	812.452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.452,46

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	62.647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.647,25
Costi di strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di fabbricati e terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali	0,00	0,00	0,00	31.323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.323,63
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	93.970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.970,88

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Costo del personale docente	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Spesa trasferta del personale docente e dei destinatari	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	13.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,00
Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo dei destinatari	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	733.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.390,00

Agevolazioni deliberate

Ricerca Industriale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	690.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.584,59

Sviluppo Sperimentale

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	79.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.875,25

Formazione

	Calabria	*Campania*	*Puglia*	*Sicilia*	*87.3.a Altro*	*87.3.c*	*Aree naz. non ricomp. tra le prec.*	*Aree U.E. (esclusa Italia)*	*Aree Extra U.E.*	*Totale*
Totale	0,00	0,00	0,00	733.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.390,00

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industriale. + Svil. Sperimentale.	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella Spesa fino a €	770.459,84	733.390,00	1.503.849,84

Forma e Misura dell'Intervento

	Ricerca Industriale	*Sviluppo Sperimentale*	*Formazione*
Contributo nella Spesa (*)	85%	85%	100%

17A06061
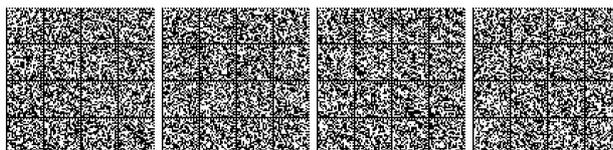
DECRETO 17 maggio 2017.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale E! 10149 MicromodGan. (Decreto n. 1160).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la decisione n. 553/2014/U.E. del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo (Eurostars 2);

Visto l'avviso integrativo nazionale n. 1580 del 15 luglio 2015 (allegato n. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani, emanati in risposta al bando internazionale Eurostars, anno 2015;

Viste le domande presentate ai sensi dell'avviso integrativo nazionale dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali Eurostars e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale E! 10149 MicromodGan «*High power RF Micro-modules Itar-free Smart and highly-integrated for SSPA market* (Amplificatori di Potenza allo Stato Solido in tecnologia *GaN)*» figurano i seguenti proponenti italiani:

M.E.C. (Microwave Electronics for Communications) S.r.L.;

Università di Ferrara;

Visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale condotta dall'Istituto convenzionato Banca Mediocredito Italiano S.p.A., acquisita dal MIUR in data 19 ottobre 2016, con protocollo n. 20488, in merito al progetto E! 10149 MicromodGan, presentato da M.E.C. S.r.L. e Università di Ferrara, che subordina la stipula del contratto di finanziamento alla acquisizione, da parte della beneficiaria M.E.C. S.r.L., di una polizza fideiussoria a copertura dell'intero ammontare della agevolazione concessa, in quanto non risulta soddisfatta la verifica del parametro di onerosità finanziaria, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4-*quater* dell'art. 30 del decreto-legge n. 5/2012, convertito con legge n. 35/2012;

Preso atto delle comunicazioni da parte dell'Eurostars Team, rispettivamente in data 16 dicembre 2016 e 4 aprile 2017, con le quali viene concessa una proroga di sei mesi del termine delle attività del progetto ed una riallocazione dei costi tra i due proponenti del progetto;
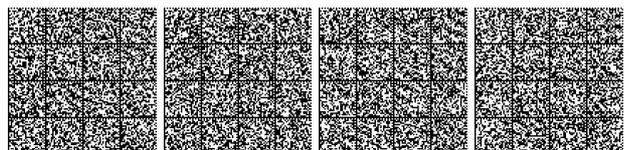
Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]»;

Atteso che il citato avviso integrativo prevedeva il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2015 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;

Vista la nota n. 27754 del 24 dicembre 2015, che al fine di utilizzare le disponibilità dell'anno 2014, ha spostato, tra l'altro, gli oneri dell'iniziativa in questione sull'anno 2014;

Visto il decreto interministeriale dell'8 gennaio 2015, n. 6, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2015, foglio n. 1281, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2014;

Visto il decreto dirigenziale n. 3428 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2014, dell'importo complessivo di € 13.000.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate, di cui € 1.026.418,80 destinati al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale Eurostars C.o.D. 14, tra cui il progetto dal titolo E! 10149 MicromodGan;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Atteso che, per effetto della valutazione scientifica e della collocazione nella ranking list comunitaria del progetto in questione, rispetto al budget complessivo destinato alla Call, residuano, per il finanziamento del progetto, esclusivamente € 239.062,00 nella forma del contributo alla spesa, a valere sullo stanziamento FIRST 2014;

Di tanto si è data comunicazione a M.E.C. S.r.L. e Università di Ferrara, proponenti del progetto E! 10149 MicromodGan, che, fermo restando l'impegno assunto in ordine alla esecuzione di tutte le attività progettuali programmate, hanno accettato la proposta avanzata dal MIUR di concessione di un finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, nel limite massimo pari ad € 239.062,00 ed hanno, parimenti, rinunciato, alla quota di finanziamento nella forma del credito agevolato;

Visto il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale Eurostars E! 10149 MicromodGan è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2016 e la sua durata è di 24 mesi.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

3. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Per quanto in premessa, le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 239.062,00, tutte nella forma di contributo nella spesa, come da scheda finanziaria allegata al presente decreto (allegato n. 1), determinate nel limite dell'importo residuale rispetto al budget disponibile per la intera iniziativa di cui trattasi, definito con il richiamato avviso integrativo nazionale n. 1580 del 15 luglio 2015.

Le stesse graveranno sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2014, giusta riparto con decreto interministeriale n. 6/2015.

2. Le erogazioni del contributo sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FIRST 2014, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma Eurostars e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore della beneficiaria M.E.C. S.r.L. il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 50% del contributo ammesso, ai sensi dell'art. 8 del citato avviso integrativo nazionale.

In favore della beneficiaria Università di Ferrara il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura dell'80% del contributo ammesso, ai sensi dell'art. 8 del citato avviso integrativo nazionale.

2. I beneficiari M.E.C. S.r.L. e Università di Ferrara si impegnano a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei soggetti beneficiari M.E.C. S.r.L. e Università di Ferrara, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1251

ALLEGATO *1*
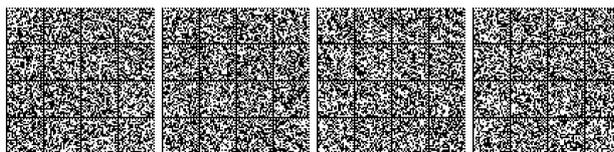
• Protocollo n. 18960 e 19077 del 17/09/2015

• Progetto di Ricerca E! 10149 MicromodGan

Titolo : High power RF Micro-modules Itar-free Smart and highly-integrated for SSPA market (Amplificatori di Potenza allo Stato Solido in tecnologia GaN)

Data di inizio del progetto : 01/03/2016 - Durata del Progetto in mesi : 28

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

M.E.C. S.r.L.
Università di Ferrara

• Costo Totale ammesso	Euro	936.610,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	936.610,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Aree Nazionali	936.610,00	0,00	936.610,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	936.610,00	0,00	936.610,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa : € **239.062,00**

Piccole Imprese :

- Attività di ricerca industriale	40% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	30% dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per le imprese : € **0,00**

Piccole Imprese :

- Attività di ricerca industriale 55% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 50% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro	**239.062,00**
- **Contributo alla spesa**	**fino a Euro**	**239.062,00**
- **Credito agevolato**	**fino a Euro**	**0,00**

Sezione D - Condizioni Specifiche

Si subordina la stipula del contratto di finanziamento alla acquisizione, da parte della beneficiaria M.E.C. S.r.L., di una polizza fideiussoria a copertura dell'intero ammontare della agevolazione concessa, in quanto non risulta soddisfatta la verifica del parametro di onerosità finanziaria, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 quater dell'art.30 del D.L. n.5/2012, convertito con Legge n. 35/2012.

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR al seguente link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unione-europea/aal.aspx

17A06055

DECRETO 17 maggio 2017.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale E! 10049 EuroSRAM4SPACE. (Decreto n. 1161).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la decisione n. 553/2014/U.E. del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell'Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo (Eurostars 2);

Visto l'Avviso integrativo nazionale n. 1580 del 15 luglio 2015, con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani, emanati in risposta al bando internazionale EUROSTARS, anno 2015;

Viste le domande presentate ai sensi dell'Avviso integrativo nazionale dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali EUROSTARS e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale E! 10049 EuroSRAM4SPACE «*European Rad-hard 16 Mbit MCM SRAM for Space Applications*» figura il seguente proponente italiano:

RedCat Devices S.r.L.;

Vista l'istruttoria economico-finanziaria nazionale relativa al progetto E! 10049 EuroSRAM4SPACE, condotta da parte dell'Istituto convenzionato Banca Mediocredito Italiano S.p.A. ed acquisita, da parte dell'Ufficio, il 10 ottobre 2016, protocollo n. 19745, con la quale il predetto Istituto finanziario evidenziava alcune criticità riscontrate in ordine al possesso, da parte del soggetto attuatore, dei requisiti necessari per l'ammissione al finanziamento del progetto di cui trattasi e, in particolare, in ordine al requisito della stabile organizzazione ed alla capacità di commercializzazione dei risultati della ricerca;

Vista la nota protocollo n. 24438 del 13 dicembre 2016, con la quale l'ufficio ha richiesto alla proponente società RedCat Devices S.r.L. di controdedurre nel merito delle risultanze dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale a cura di Banca Mediocredito Italiano S.p.A.;

Preso atto delle controdeduzioni da parte della proponente, acquisite al protocollo dell'Ufficio in data 23 dicembre 2016, n. 25453;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ufficio in data 27 gennaio 2017, n. 1315, con la quale l'Istituto convenzionato, Banca Mediocredito Italiano S.p.A., ha trasmesso la propria valutazione sulle controdeduzioni del soggetto RedCat Devices S.r.L., concludendo che «alla luce di quanto esposto si esprime un giudizio positivo, confermando la necessità di subordinare l'eventuale perfezionamento dell'operazione alle seguenti condizioni di cui ai punti 1 e 2 indicate nella valutazione ex ante e che qui si riportano di seguito:

assunzione, entro la stipula del contratto di finanziamento, di almeno un ricercatore avente stabile sede di lavoro presso i laboratori aziendali, dedicato al progetto in esame e con competenze adeguate a svolgere le attività di R&S previste;

preventivo apporto di mezzi freschi da parte dei soci per € 87.500, da realizzarsi sotto forma di aumento del capitale sociale, necessario per coprire gli impegni finanziari in attesa delle agevolazioni;

preliminare acquisizione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria per l'importo della quota di credito agevolato, commisurato al 55% del costo del progetto, pari a € 192,500 a garanzia delle agevolazioni;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali (...)»;

Atteso che il citato Avviso integrativo prevedeva il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere, rispettivamente, su stanziamenti FIRST 2015 per il contributo alla spesa e FAR 2012 per il credito agevolato;

Visto il decreto interministeriale dell'8 gennaio 2015, n. 6, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2015, foglio n. 1281, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2014;

Vista la nota n. 27754 del 24 dicembre 2015, che al fine di utilizzare le disponibilità dell'anno 2014, ha spostato, tra l'altro, gli oneri dell'iniziativa in questione sull'anno 2014;

Visto il decreto dirigenziale n. 3428 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2014, dell'importo complessivo di € 13.000.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di Cooperazione Internazionale elencate, di cui € 1.026.418,80 destinati al finanziamento dei progetti presentati in risposta al bando transnazionale Eurostars C.o.D. 14, tra cui il progetto dal titolo E! 10049 EuroSRAM4SPACE;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale Eurostars E! 10049 EuroSRAM4SPACE è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.
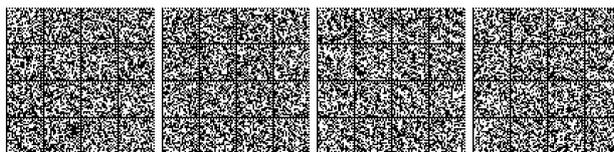
2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2016 e la sua durata è di ventiquattro mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro € 332.500,75, di cui € 140.000,00 nella forma di contributo nella spesa ed € 192.500,00 quale credito agevolato, come da scheda finanziaria allegata al presente decreto (allegato n. 1), calcolate secondo le percentuali di finanziamento definite con il richiamato Avviso integrativo nazionale n. 1580 del 15 luglio 2015.

Le stesse graveranno sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2014, giusta riparto con decreto interministeriale n. 6/2015 e del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2012, giusta riparto con decreto direttoriale n. 435/ric. del 2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo FIRST 2014, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di Gestione del Programma.

4. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato tiene conto delle seguenti disposizioni:

a. la durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, decorrente dalla data del presente decreto, comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto innanzi si considera, quale primo semestre intero, il semestre solare nel quale cade la data del presente decreto;

b. le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto;

c. il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma Eurostars e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore del beneficiario RedCat Devices S.r.L. il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 50% del contributo ammesso, ai sensi dell'art. 8 del citato Avviso integrativo nazionale, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

2. Il beneficiario RedCat Devices S.r.L. si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario RedCat Devices S.r.L. alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1630

ALLEGATO *1*
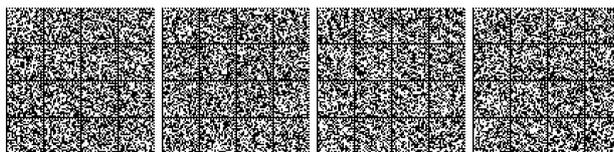
• Protocollo n. 18959 del 17-09-2015.

• Progetto di Ricerca E! 10049 EuroSRAM4SPACE

Titolo : European Rad-hard 16 Mbit MCM SRAM for Space Applications (EuroSRAM4SPACE)

Data di inizio del progetto : 01/05/2016 - Durata del Progetto in mesi : 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

RedCat Devices S.r.L.

• Costo Totale ammesso	Euro	350.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	350.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Aree Nazionali	350.000,00	0,00	350.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	350.000,00	0,00	350.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa : € **140.000,00**

Piccole Imprese :

- Attività di ricerca industriale	40% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	30% dei costi ammissibili

Università, Enti Pubblici ecc.

- Attività di ricerca industriale	50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	25% dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per le imprese : € **192.500,00**

Piccole Imprese .

- Attività di ricerca industriale	55% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	50% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro	**€ 332.500,00**
- Contributo alla spesa	fino a Euro	€ **140.000,00**
- Credito agevolato	fino a Euro	**€ 192.500,00**

Sezione D - Condizioni Specifiche

Si subordina la stipula del contratto a :

1) assunzione di almeno un ricercatore avente stabile sede di lavoro presso i laboratori aziendali, dedicato al progetto e con competenze adeguate a svolgere le attività di R&S previste;

2) necessità di procedere ad un aumento di capitale nella misura di € 87.500, necessario per la copertura degli impegni finanziari in attesa delle erogazione delle agevolazioni concesse;

3) acquisizione, da parte della RedCat Devices S.r.L. di una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria per l'importo del contributo nella forma del credito agevolato, pari al 55% del costo del progetto, ovvero € 192,500, a garanzia della restituzione delle agevolazioni concesse.

17A06056
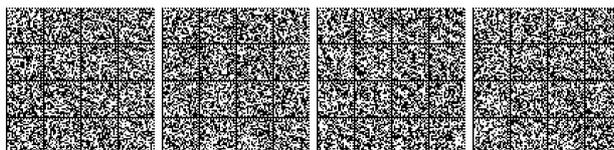
DECRETO 1° agosto 2017.

Autorizzazione all'istituzione della Scuola superiore per mediatori linguistici «Istituto Criminologia.it», in Vibo Valentia. (Decreto n. 1930).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'all. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2015, n. 87 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38, del 2002;

Vista l'istanza volta all'autorizzazione ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale per mediatori linguistici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9 del regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 presentata dall'Istituto Criminologia.it in data 28 marzo 2017 e successive integrazioni;

Vista il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 luglio 2017;

Decreta:

Si autorizza l'istituzione della Scuola superiore per mediatori linguistici «Istituto Criminologia.it» con sede in Vibo Valentia, Palazzo Gagliardi, piazza Garibaldi n. 9.

La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea triennale, conseguiti nelle Università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007.

Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 130 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 390 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2017

Il direttore generale: MELINA

17A05946

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2017.

Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari Prochlosun ex Gladio 40 EW, Prochlorus ex Protak 43 EC, Custom, contenenti la sostanza attiva prochloraz, sulla base del dossier Prochloraz 450 g/L di Allegato III, alla luce dei principi uniformi, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione di approvazione della sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della commissione, fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto dirigenziale 6 luglio 2012 con i quali i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva prochloraz sono stati ri-registrati provvisoriamente in attesa della loro valutazione alla luce dei principi uniformi e sono stati adeguati alle nuove condizioni d'impiego stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva prochloraz che prevede solo gli impieghi come fungicida e nel caso di impieghi in pieno campo, le quantità di sostanza attiva non può superare 450 g/ha per ogni applicazione;

Visto i decreti di registrazione e successivi decreti di modifica relativi rispettivamente al rilascio dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari PROCHLOSUN ex GLADIO 40 EW (reg. n. 12188), PROCHLORUS ex PROTAK 43 EC (reg. n. 11829), CUSTOM (reg. n. 16233) contenenti la sostanza attiva prochloraz a nome dell'impresa Societé Financiere De Pontarlier (S.F.P), con sede legale a Villa Celony, 1175 Montee D'avignon, 13090, Aix En Provence;

Vista l'istanza presentata in data 31 dicembre 2011 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 28 dicembre 2013 dall'impresa medesima diretta ad ottenere la ri-registrazione dei suddetti prodotti fitosanitari secondo i principi uniformi, sulla base del dossier Prochloraz 450 g/L, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della commissione e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della commissione, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva prochloraz;
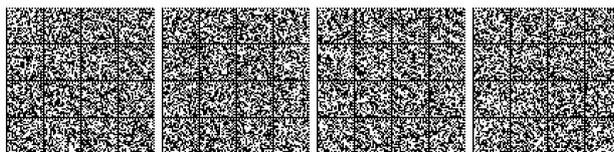
Sentita la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari per via telematica, che ha preso atto della conclusione della valutazione del citato fascicolo Prochloraz 450 g/L, svolta dall'Azienda Ospedaliera Luigi Sacco-Polo universitario/centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria-ICPS, al fine della ri-registrazione dei prodotti fitosanitari sopra riportati, fino al 31 dicembre 2021, alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta;

Vista la nota dell'ufficio in data 15 aprile 2016 e successive note con la quale è stata chiarita, la problematica legata alla classificazione dei suddetti prodotti fitosanitari, da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter* e la presentazione dei dati tecnico–scientifici aggiuntivi, come richiesto dall'Istituto valutatore da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto;

Visto la domanda presentata contestualmente a quella di ri-registrazione, con la quale è stato chiesto il cambio di nome dei prodotti fitosanitari Gladio 40 EW in Prochlosun (reg. n. 12188) e Protak 43 EC in Prochlorus (reg. n. 11829), la modifica degli stabilimenti di produzione e la variazione dello stabilimento di distribuzione;

Vista la nota pervenuta in data 4 maggio 2016 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 10 aprile 2017 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di confermare fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva prochloraz la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari Prochlosun ex Gladio 40 EW (reg. n. 12188), Prochlorus ex Protak 43 EC (reg. n. 11829), Custom (reg. n. 16233) alle nuove condizioni di impiego e alla nuova composizione proposta;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012.

Decreta:

È autorizzato il cambio di nome dei prodotti fitosanitari Gladio 40 EW (reg. n. 12188), Protak 43 EC (reg. n. 11829) rispettivamente in Prochlosun (reg. n. 12188) e Prochlorus (reg. n. 11829), nonché la modifica delle officine di produzione e degli stabilimenti di distribuzione.

È confermata la ri-registrazione, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva prochloraz, dei prodotti fitosanitari Prochlosun ex Gladio 40 EW (reg. n. 12188), Prochlorus ex Protak 43 EC (reg. n. 11829), Custom (reg. n. 16233) contenenti la sostanza attiva procloraz, dell'impresa Societé Financiere De Pontarlier (S.F.P), con sede legale a Villa Celony, 1175 Montee D'avignon, 13090, Aix En Provence; con la nuova composizione, alle condizioni, sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi, nonché con le variazioni amministrative sopra riportate inerenti le Officine di produzione e lo stabilimento di distribuzione.

La succitata impresa è tenuta, altresì, alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'Istituto valutatore entro 12 mesi dalla data del presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguata secondo i principi uniformi e munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 31 maggio 2017

Il direttore generale: RUOCCO
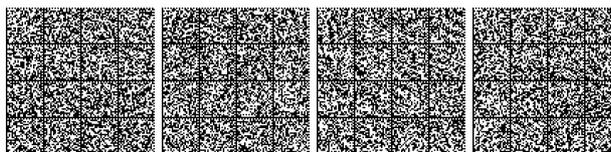
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PROCHLOSUN®

Fungicida endoterapico ad ampio spettro d'azione

Concentrato emulsionabile

MECCANISMO D'AZIONE: FRAC G3

6

COMPOSIZIONE

Procloraz puro	g	40,7 (= 450 g/l)
Coformulanti q.b. a	g	100

Contiene: Idrocarburi Aromatici, Alcol Benzilico

Partita n.

Société Financière de Pontarlier
Villa Celony, 1175 Montée d'Avignon
3090 Aix-en-Provence (Francia)
Tel.: +33 (0)4 42 52 72 12

Officine di produzione:
SIPC – rue Joseph Caste - 59552 Courchelettes (Francia)
SBM Formulation – Z.I. Avenue Jean Foucault - 34500 Béziers (Francia)
IQV - Industrial Quimicas del Valles – Poligono Industrial de Castilla 46380 Cheste (Valencia) Spagna

Distribuito da
SFP Europe SA - Espace des Remparts 10 - 1950 Sion (Svizzera)
Tel. +41 (0)27 566 91 90

Contenuto: 5-10-25-50-100-250-500 mL; 1-2-3-5-10-20 L

Registrazione del Ministero della Salute n. 11829 del 30/09/2003

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 – Nocivo se ingerito. H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H318 – Provoca gravi lesioni oculari. H332 – Nocivo se inalato. H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

CONSIGLI DI PRUDENZA:

PREVENZIONE: P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P281 - Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

REAZIONE: P305 + P351 + P338 + P310 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P301 + P310 + P331 – IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito. P308 + P313 - In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito.

SMALTIMENTO: P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 066 – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea); deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

PROCHLOSUN è un fungicida ad ampio spettro, dotato di attività preventiva, curativa ed eradicante.
Presenta azione translaminare e di contatto, risultando efficace contro Septoria (*Septoria tritici*) e Cercosporella (*Pseudocercosporella herpotrichoides*).

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto le quantità non possono superare 450 g/ha prochoraz per ogni applicazione.

Frumento (primaverile e invernale), avena, grano duro, triticale, segale:

- contro Cercosporella (*Pseudocercosporella herpotrichoides*) alla dose di 1 l/ha. Effettuare un solo trattamento l'anno intervenendo tra fine accestimento e secondo nodo, utilizzando volumi d'acqua di 150-500 L/ha.
- contro Septoria (*Septoria tritici*), alla dose di 1 l/ha. Effettuare max. 2 trattamenti l'anno, a distanza di 14 giorni, intervenendo tra levata e fine spigatura, utilizzando volumi d'acqua di 150-500 L/ha.

PROCHLOSUN può essere distribuito con tutti i tipi di attrezzatura.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 35 gg prima della raccolta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

PROTEGGERE DAL GELO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 31 MAG. 2017

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PROCHLORUS®

Fungicida endoterapico ad ampio spettro d'azione
Concentrato emulsionabile
MECCANISMO D'AZIONE: FRAC G3

COMPOSIZIONE	
Procloraz puro	g 40,7 (= 450 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100
Contiene: Idrocarburi Aromatici, Alcol Benzilico	

Partita n.

Société Financière de Pontarlier
Villa Celony, 1175 Montée d'Avignon
3090 Aix-en-Provence (Francia)
Tel.: +33 (0)4 42 52 72 12

Officine di produzione:
SIPC – rue Joseph Caste - 59552 Courchelettes (Francia)
SBM Formulation – Z.I. Avenue Jean Foucault - 34500 Béziers (Francia)
IQV - Industrial Quimicas del Valles – Poligono Industrial de Castilla 46380 Cheste (Valencia) Spagna

Distribuito da
SFP Europe SA - Espace des Remparts 10 - 1950 Sion (Svizzera)
Tel. +41 (0)27 566 91 90

Contenuto: 5-10-20-25-50-100-250-500 mL; 1-2-3-5-10-20 L

Registrazione del Ministero della Salute n. 11829 del 30/09/2003

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 – Nocivo se ingerito. H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H318 – Provoca gravi lesioni oculari. H332 – Nocivo se inalato. H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

CONSIGLI DI PRUDENZA:
PREVENZIONE: P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P281 - Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
REAZIONE: P305 + P351 + P338 + P310 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301 + P310 + P331 – IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito. P308 + P313 - In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO: P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 066 – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea); deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PROCHLORUS è un fungicida ad ampio spettro, dotato di attività preventiva, curativa ed eradicante.
Presenta azione translaminare e di contatto, risultando efficace conro Septoria (*Septoria tritici*) e Cercosporella (*Pseudocercosporella herpotrichoides*).

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto le quantità non possono superare 450 g/ha prochoraz per ogni applicazione.
Frumento (primaverile e invernale), avena, grano duro, triticale, segale:
- contro Cercosporella (*Pseudocercosporella herpotrichoides*) alla dose di 1 l/ha. Effettuare un solo trattamento l'anno intervenendo tra fine accestimento e secondo nodo, utilizzando volumi d'acqua di 150-500 L/ha.
- contro Septoria (*Septoria tritici*), alla dose di 1 l/ha. Effettuare max. 2 trattamenti l'anno, a distanza di 14 giorni, intervenendo tra levata e fine spigatura, utilizzando volumi d'acqua di 150-500 L/ha.

PROCHLORUS può essere distribuito con tutti i tipi di attrezzatura.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 35 gg prima della raccolta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
PROTEGGERE DAL GELO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 31 MAG. 2017

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CUSTOM

Fungicida endoterapico ad ampio spettro d'azione
Concentrato emulsionabile
MECCANISMO D'AZIONE: FRAC G3

COMPOSIZIONE	
Procloraz puro	g 40,7 (= 450 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100
Contiene: Idrocarburi Aromatici, Alcol Benzilico	

Partita n.

Société Financière de Pontarlier
Villa Celony, 1175 Montée d'Avignon
3090 Aix-en-Provence (Francia)
Tel.: +33 (0)4 42 52 72 12

Officine di produzione:
SIPC – rue Joseph Caste - 59552 Courchelettes (Francia)
SBM Formulation – Z.I. Avenue Jean Foucault - 34500 Béziers (Francia)
IQV - Industrial Quimicas del Valles – Poligono Industrial de Castilla 46380 Cheste (Valencia) Spagna

Distribuito da
ITACA Srl - Via Monte Grappa 7, 24121 Bergamo (BG) - Tel. 035-0278613

Contenuto: 5-10-20-25-50-100-250-500 mL; 1-2-3-5-10-20 L - Registrazione del Ministero della Salute n. 16223 del 12/01/2015

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 – Nocivo se ingerito. H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H318 – Provoca gravi lesioni oculari. H332 – Nocivo se inalato. H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
CONSIGLI DI PRUDENZA:
PREVENZIONE: P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P281 - Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
REAZIONE: P305 + P351 + P338 + P310 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301 + P310 + P331 – IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito. P308 + P313 - In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO: P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 066 – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: Nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea); deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
CUSTOM è un fungicida ad ampio spettro, dotato di attività preventiva, curativa ed eradicante. Presenta azione translaminare e di contatto, risultando efficace conro Septoria (*Septoria tritici*) e Cercosporella (*Pseudocercosporella herpotrichoides*).

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto le quantità non possono superare 450 g/ha prochoraz per ogni applicazione.
Frumento (primaverile e invernale), avena, grano duro, triticale, segale:
- contro Cercosporella (*Pseudocercosporella herpotrichoides*) alla dose di 1 l/ha. Effettuare un solo trattamento l'anno intervenendo tra fine accestimento e secondo nodo, utilizzando volumi d'acqua di 150-500 L/ha.
- contro Septoria (*Septoria tritici*), alla dose di 1 l/ha. Effettuare max. 2 trattamenti l'anno, a distanza di 14 giorni, intervenendo tra levata e fine spigatura, utilizzando volumi d'acqua di 150-500 L/ha.

CUSTOM può essere distribuito con tutti i tipi di attrezzatura.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 35 gg prima della raccolta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
PROTEGGERE DAL GELO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 31 MAG. 2017

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PROCHLOSUN®

Fungicida endoterapico ad ampio spettro d'azione
Concentrato emulsionabile
MECCANISMO D'AZIONE: FRAC G3

COMPOSIZIONE	
Procloraz puro	**g 40,7 (= 450 g/l)**
Coformulanti q.b. a	**g 100**
Contiene: Idrocarburi Aromatici, Alcol Benzilico	

Partita n.
Contenuto:
5-10-25-50-100 mL

Société Financière de Pontarlier
Villa Celony, 1175 Montée d'Avignon
3090 Aix-en-Provence (Francia)
Tel.: +33 (0)4 42 52 72 12

Officine di produzione:
SIPC – rue Joseph Caste - 59552 Courchelettes (Francia)
SBM Formulation – Z.I. Avenue Jean Foucault - 34500 Béziers (Francia)
IQV - Industrial Quimicas del Valles – Poligono Industrial de Castilla 46380 Cheste (Valencia) Spagna

Distribuito da
SFP Europe SA - Espace des Remparts 10 - 1950 Sion (Svizzera)
Tel. +41 (0)27 566 91 90
Registrazione del Ministero della Salute n. 12188 del 20/03/2006

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 – Nocivo se ingerito. H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H318 – Provoca gravi lesioni oculari. H332 – Nocivo se inalato. H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
PREVENZIONE: P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti /indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P281 - Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
REAZIONE: P305 + P351 + P338 + P310 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P301 + P310 + P331 – IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito. P308 + P313 - In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO: P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 066 – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 31 MAG. 2017

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PROCHLORUS®

Fungicida endoterapico ad ampio spettro d'azione
Concentrato emulsionabile
MECCANISMO D'AZIONE: FRAC G3

COMPOSIZIONE
Procloraz puro g 40,7 (= 450 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: Idrocarburi Aromatici, Alcol Benzilico

Partita n.
Contenuto:
100 mL

Société Financière de Pontarlier
Villa Celony, 1175 Montée d'Avignon
3090 Aix-en-Provence (Francia)
Tel.: +33 (0)4 42 52 72 12

Officine di produzione:
SIPC – rue Joseph Caste - 59552 Courchelettes (Francia)
SBM Formulation – Z.I. Avenue Jean Foucault - 34500 Béziers (Francia)
IQV - Industrial Quimicas del Valles – Poligono Industrial de Castilla 46380 Cheste (Valencia) Spagna

Distribuito da
SFP Europe SA - Espace des Remparts 10 - 1950 Sion (Svizzera)
Tel. +41 (0)27 566 91 90

Registrazione del Ministero della Salute n. 11829 del 30/09/2003

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 – Nocivo se ingerito. H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H318 – Provoca gravi lesioni oculari. H332 – Nocivo se inalato. H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
PREVENZIONE: P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti /indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P281 - Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
REAZIONE: P305 + P351 + P338 + P310 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P301 + P310 + P331 – IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito. P308 + P313 - In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito.
SMALTIMENTO: P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 066 – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PERICOLO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 31 MAG. 2017

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CUSTOM

Fungicida endoterapico ad ampio spettro d'azione
Concentrato emulsionabile
MECCANISMO D'AZIONE: FRAC G3

CUSTOM Registrazione del Ministero della Salute n. 16223 del 12/01/2015

COMPOSIZIONE		
Procloraz puro	**g**	**40,7 (= 450 g/l)**
Coformulanti q.b. a	**g**	**100**

Contiene: Idrocarburi Aromatici, Alcol Benzilico

Partita n.
Contenuto:
100 mL

Société Financière de Pontarlier
Villa Celony, 1175 Montée d'Avignon
3090 Aix-en-Provence (Francia)
Tel.: +33 (0)4 42 52 72 12

Officine di produzione:
SIPC – rue Joseph Caste - 59552 Courchelettes (Francia)
SBM Formulation – Z.I. Avenue Jean Foucault - 34500 Béziers (Francia)
IQV - Industrial Quimicas del Valles – Poligono Industrial de Castilla 46380 Cheste (Valencia) Spagna

Distribuito da
ITACA Srl - Via Monte Grappa 7, 24121 Bergamo (BG) - Tel. 035-0278613

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 – Nocivo se ingerito. H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H318 – Provoca gravi lesioni oculari. H332 – Nocivo se inalato. H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

PREVENZIONE: P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti /indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso. P281 - Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

PERICOLO

REAZIONE: P305 + P351 + P338 + P310 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P301 + P310 + P331 – IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito. P308 + P313 - In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito.

SMALTIMENTO: P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH 066 – L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 31 MAG. 2017

17A06081

DECRETO 14 giugno 2017.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario denominato Aviator Xpro, contenente le sostanze attive bixafen e protioconazolo, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto Ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate tra cui prothioconazole, fino al 31 luglio 2018;
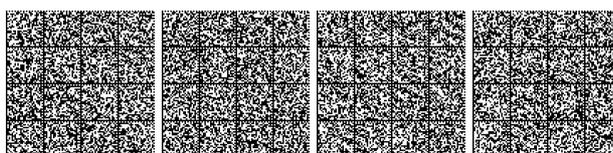
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 350/2013 della commissione del 17 aprile 2013, che approva la sostanza attiva bixafen in conformità al regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della commissione, fino al 30 settembre 2023;

Vista la domanda presentata in data 9 dicembre 2016 dall'impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano - Viale Certosa 130, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario AVIATOR XPRO a base delle sostanze attive bixafen e protioconazolo, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia, è stata esaminata e valutata positivamente da parte dell'Istituto convenzionato Università degli studi di Milano - Bicocca;

Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota dell'11 aprile 2017 con la quale è stato richiesto all'Impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 2 maggio 2017 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 30 settembre 2023, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bixafen;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012.

Decreta:

L'impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano - Viale Certosa 130, è autorizzata fino al 30 settembre 2023, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario Aviator Xpro, a base delle sostanze attive bixafen e protioconazolo, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è preparato nello stabilimento dell'impresa Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);

- importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese: Bayer AG - Dormagen (Germania); Bayer AG - Industriepark Hoechst, Francoforte (Germania); Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti. Bayer CropScience - Gebze (Turchia); Bayer SAS - Marle sur Serre (Francia); Bayer SAS - Villefranche (Francia); Bayer CropScience LP - Kansas City (USA); SBM Formulation S.A. - Beziers (Francia); SCHIRM GmbH - Schönebeck (Germania); Bayer CropScience S.L. - Quart de Poblet - Valencia (Spagna); Bayer (Pty) Ltd. - Nigel (Sudafrica); Bayer AG - Hürt (Germania); Phyteurop S.A. - Montreuil Bellay (Francia)

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-1,25-2-2,5-3-5-10.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16902.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 14 giugno 2017

Il direttore generale: RUOCCO

AVIATOR® XPRO

CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

Fungicida sistemico per frumento, orzo, avena, segale, triticale

Meccanismo d'azione gruppo 7, 3 (FRAC)

Aviator® Xpro

Composizione:

100 g di Aviator Xpro contengono:
bixafen puro 7,4 g (75 g/l)
protioconazolo puro 14,8 g (150 g/l)
coformulanti quanto basta a 100 g
Contiene N,N-Dimetildecan-1-ammide.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 Provoca grave irritazione oculare. H361d Sospettato di nuocere al feto. H335 Può irritare le vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH208: contiene 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-2-hydroxy-3-phenylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione. Può provocare una reazione allergica.
EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ATTENZIONE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa, 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento: Bayer AG – Dormagen (Germania); Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG); Bayer AG – Industriepark Hoechst, Francoforte (Germania); Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti. Bayer CropScience – Gebze (Turchia); Bayer SAS – Marle sur Serre (Francia); Bayer SAS – Villefranche (Francia); Bayer CropScience LP – Kansas City (USA); SBM Formulation S.A. – Beziers (Francia); SCHIRM GmbH – Schönebeck (Germania); Bayer CropScience S.L. – Quart de Poblet – Valencia (Spagna); Bayer (Pty) Ltd. – Nigel (Sudafrica); Bayer AG – Hürt (Germania); Phyteurop S.A. – Montreuil Bellay (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n° del
Contenuto netto: 1 - 1,25 - 2 - 2,5 - 3 - 5 - 10 litri
Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Evitare che donne in età fertile utilizzino il formulato o siano ad esso professionalmente esposte.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali.
Indossare indumenti di lavoro adeguati e calzature adeguate; in aggiunta, indossare guanti protettivi durante le fasi di miscelazione, carico e in caso di contatto con superfici contaminate.
Applicare il prodotto mediante trattrice con barra irroratrice.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'USO

Aviator Xpro è un fungicida costituito da due sostanze attive bixafen e protioconazolo dei gruppi SDHI (inibitori della succinato deidrogenasi) e IBS (inibitori della biosintesi degli steroli, famiglia chimica dei triazolintioni).
Aviator Xpro è un fungicida sistemico e si caratterizza per la flessibilità e durata d'azione su numerose malattie dei cereali.

Frumento (tenero e duro): contro septoriosi (*Septoria tritici*), oidio (*Erysiphe graminis f.* sp. *tritici)*, ruggini (*Puccinia* spp.), cercosporella (*Pseudocercosporella herpotrichoides*), elmintosporiosi (*Pyrenophora tritici r.*) e fusariosi *(Monographella nivalis, Fusarium* spp.) intervenire alle dosi di 1-1,25 l/ha, effettuando 1 trattamento tra inizio levata e fine fioritura (stadi BBCH 30-69).
Orzo: contro elmintosporiosi *(Pyrenophora teres)*, fusariosi *(Monographella nivalis, Fusarium* spp.*)*, oidio *(Erysiphe graminis f.* sp. *hordei)*, rincosporiosi *(Rhynchosporium secalis)*, ruggini (*Puccinia* spp.), ramularia *(Ramularia collo-cygni) e* cercosporella *(Pseudocercosporella herpotrichoides)* intervenire alla dose di 1 l/ha, effettuando 1 trattamento tra inizio levata e inizio fioritura (stadi BBCH 30-61).
Avena: contro oidio (*Erysiphe graminis f.* sp. *avenae*), ruggine (*Puccinia coronata f.* sp. *avenae)*, cercosporella (*Pseudocercosporella herpotrichoides*) e fusariosi *(Monographella nivalis, Fusarium* spp.) intervenire alle dosi di 1-1,25 l/ha, effettuando 1 trattamento tra inizio levata e inizio fioritura (stadi BBCH 30-61).
Segale: contro rincosporiosi *(Rhynchosporium secalis)*, ruggini (*Puccinia* spp.) e fusariosi *(Monographella nivalis, Fusarium* spp.) intervenire alle dosi di 1–1,25 l/ha, effettuando 1 trattamento tra inizio levata e fine fioritura (stadi BBCH 30-69).
Triticale: contro septoriosi (*Septoria tritici*), oidio (*Erysiphe graminis f.* sp. *tritici*), ruggini (*Puccinia* spp.), cercosporella (*Pseudocercosporella herpotrichoides*) e fusariosi *(Monographella nivalis, Fusarium* spp.) intervenire alle dosi di 1-1,25 l/ha, effettuando 1 trattamento tra inizio levata e fine fioritura (stadi BBCH 30-69).

Coltura	Malattia	Dosi	Numero trattamenti/anno
Frumento (tenero e duro)	Oidio *(Erysiphe graminis f. sp. tritici)* Ruggini *(Puccinia* spp.*)* Cercosporella *(Pseudocercosporella herpotrichoides)* Elmintosporiosi *(Pyrenophora tritici r.)* Septoriosi *(Septoria tritici)* Fusariosi *(Monographella nivalis, Fusarium* spp.*)*	1 – 1,25 l/ha	1 trattamento/anno
Orzo	Elmintosporiosi *(Pyrenophora teres)* Fusariosi *(Monographella nivalis, Fusarium* spp.*)* Oidio *(Erysiphe graminis f.* sp. *hordei)* Rincosporiosi *(Rhynchosporium secalis)* Ruggini *(Puccinia* spp.*)* Ramularia *(Ramularia collo-cygni)* Cercosporella *(Pseudocercosporella herpotrichoides)*	1 l/ha	1 trattamento/anno
Avena	Oidio *(Erysiphe graminis f.* sp. *avenae)* Ruggine *(Puccinia coronata f.* sp. *avenae)* Cercosporella *(Pseudocercosporella herpotrichoides)* Fusariosi *(Monographella nivalis, Fusarium* spp.*)*	1 – 1,25 l/ha	1 trattamento/anno
Segale	Rincosporiosi *(Rhynchosporium secalis)* Ruggini *(Puccinia* spp.*)* Fusariosi *(Monographella nivalis, Fusarium* spp.*)*	1 – 1,25 l/ha	1 trattamento/anno
Triticale	Oidio *(Erysiphe graminis f.* sp. *tritici)* Ruggini *(Puccinia* spp.*)* Cercosporella *(Pseudocercosporella herpotrichoides)* Septoriosi *(Septoria tritici)* Fusariosi *(Monographella nivalis, Fusarium* spp.*)*	1 – 1,25 l/ha	1 trattamento/anno

Utilizzare la dose più elevata per le condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo dei patogeni.
Non effettuare più di 1 trattamento all'anno.
E' consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.
Utilizzare Aviator Xpro con volumi d'acqua compresi tra 100 e 300 l/ha.
Agitare prima dell'uso. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.

Avvertenze agronomiche: in caso di stress idrico, in particolare in caso di emergenze stentate e/o in condizioni di suolo arido, evitare di trattare le colture interessate. Non applicare in caso di umidità inferiore al 60% e temperature superiori a 25°C.

Fitotossicità - Si consiglia di verificare preventivamente la compatibilità del prodotto in miscela: si raccomanda di eseguire saggi preliminari su piccole superfici per valutare l'eventuale sensibilità varietale.

Sospendere i trattamenti a fine fioritura per frumento, segale e triticale e a inizio fioritura per orzo e avena.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

www.cropscience.bayer.it

02/05/2017

® marchio registrato Gruppo Bayer

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14 GIU. 2017

17A06082
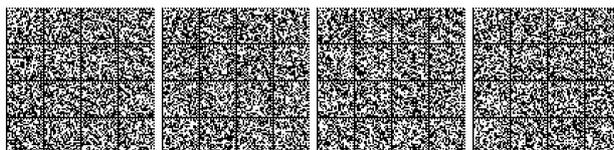
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 2017.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela della Formaggella del Luinese e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Formaggella del Luinese».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 74 del 29 marzo 2014 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 375/2011 della Commissione dell'11 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 102 del 16 aprile 2011 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Formaggella del Luinese»;

Vista l'istanza presentata in data 1° agosto 2016 (prot. Mipaaf n. 60887 del 3 agosto 2016) dal Consorzio per la tutela della Formaggella del Luinese con sede legale in Luino (VA), via Collodi n. 4, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta

in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria caseifici nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Certiprodop con nota del 26 gennaio 2017, prot. mipaaf n. 6332, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP Formaggella del Luinese;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela della Formaggella del Luinese fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela della Formaggella del Luinese è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Formaggella del Luinese» registrata con regolamento (UE) n. 375/2011 della Commissione dell'11 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 102 del 16 aprile 2011.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela della Formaggella del Luinese, con sede in Luino (VR), via Collodi n. 4, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Formaggella del Luinese».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Formaggella del Luinese» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Formaggella del Luinese» appartenenti alla categoria «caseifici», nella filiera formaggi, individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 28 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06083

DECRETO 28 luglio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi DOP, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Laghi Lombardi».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 322 del 25 novembre 1997, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 110 del 14 maggio 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi D.O.P. il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la D.O.P. «Laghi Lombardi»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione,

nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo Certiquality con nota del 22 maggio 2017 (prot. Mipaaf n. 40795), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999 per la D.O.P. «Laghi Lombardi»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 24 aprile 2014 al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi D.O.P. con sede legale in San Zeno (Brescia), via San Zeno n. 69, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la D.O.P. «Laghi Lombardi»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 24 aprile 2014 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06084

DECRETO 2 agosto 2017.

Riconoscimento del Consorzio di tutela Pesca e Nettarina di Romagna IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Pesca e Nettarina di Romagna».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispet-

torato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2014, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 15 del 21 gennaio 1998, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Vista l'istanza presentata con nota del 28 aprile 2017, prot. n. 09/2017, trasmessa in data 3 maggio 2017 (prot. Mipaaf n. 34839 del 3 gennaio 2017) dal Consorzio di tutela Pesca e Nettarina di Romagna I.G.P. con sede legale in Chiesuol del Fosso (Ferrara), via Bologna n. 534, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo privato Checkfruit, con nota del 9 giugno 2017 (prot. Mipaaf n. 46079 del 9 giugno 2017) autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela Pesca e Nettarina di Romagna I.G.P., al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela Pesca e Nettarina di Romagna I.G.P. è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla I.G.P. «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata con regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 15 del 21 gennaio 1998.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela Pesca e Nettarina di Romagna I.G.P. con sede in Chiesuol del Fosso (Ferrara), via Bologna n. 534, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Pesca e Nettarina di Romagna».
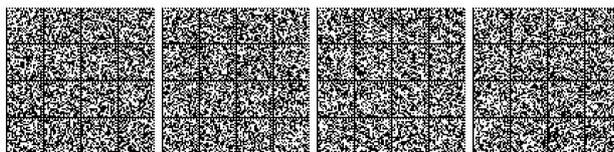
Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della I.G.P. «Pesca e Nettarina di Romagna» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della I.G.P. «Pesca e Nettarina di Romagna» appartenenti alla categoria «produttori agricoli», nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06085

DECRETO 7 agosto 2017.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mele del Trentino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la domanda presentata dall'Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro Mele del Trentino, con sede in Trento, via Giovanni Segantini n. 10, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Mele del Trentino, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la nota protocollo n. 59761 del 7 agosto 2017 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro Mele del Trentino, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo l'art. 9, comma 4, del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Mele del Trentino, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro Mele del Trentino, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Mele del Trentino, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, alla denominazione Mele del Trentino.

Art. 2.

La denominazione Mele del Trentino è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Mele del Trentino, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Art. 5.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, così come previsto dal comma 2, dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06062

DECRETO 7 agosto 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Coppa di Parma IGP, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Coppa di Parma».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 1118 della Commissione del 31 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 289 del 8 novembre 2011 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Coppa di Parma»;

Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della Coppa di Parma IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Coppa di Parma»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo ECEPA con nota del 16 giugno 2017 (prot. Mipaaf n. 48069 del 16 giugno 2017), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Coppa di Parma»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Coppa di Parma IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la IGP «Coppa di Parma»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 18 luglio 2014 al Consorzio di tutela della Coppa di Parma IGP con sede legale in Parma, Strada al Ponte di Caprazucca n. 6/a, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Coppa di Parma»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06063

DECRETO 10 agosto 2017.

Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino ed in particolare, l'art. 25, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto 29 dicembre 1986 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della sanità, recante caratteristiche e limiti di talune sostanze contenute nei vini;

Considerato che il citato art. 25, comma 1, della legge n. 238/2016 prevede l'emanazione di concerto con il Ministro della salute del decreto relativo alla disposizione di limiti o rapporti di specifici componenti contenuti nei mosti e nei vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio nonché comunque somministrati;

Ritenuto necessario procedere alla revisione delle sostanze, dei componenti dei vini e dei relativi limiti di cui al citato decreto 29 dicembre 1986, anche in relazione alle sostanze, ai componenti dei vini ed ai relativi limiti già riportati nella citata legge n. 238/2016 e nella pertinente normativa dell'Unione europea;

Ravvisata l'opportunità di attuare un allineamento con i limiti massimi accettabili riportati nelle norme armonizzate dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino;

Acquisito il concerto del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. I vini destinati al diretto consumo non devono contenere più di:

0,2 mg/l di arsenico;

80 mg/l di acido borico;

0,01 mg/l di cadmio;

1 g/l di acido citrico;

1 mg/l di rame;

10 mg/l di dietilen glicole;

10 mg/l di etilen glicole;

15 mg/l di malvidin diglucoside;

5 µg/l di natamicina;

10 µg/l di vinilpirrolidone;

10 µg/l di vinilimidazolo;

25 µg/l di pirrolidone;

150 µg/l di imidazolo;

150 mg/l di propilen glicole, ad eccezione dei vini spumanti e dei vini frizzanti per i quali tale limite è di 300 mg/l;

0,1 mg/l di argento;

5 mg/l di zinco.

2. I vini destinati al consumo diretto devono avere:

a) estratto non riduttore non inferiore a:

13 grammi per litro per i vini bianchi;

15 grammi per litro per i vini rosati;

18 grammi per litro per i vini rossi;

b) ceneri non inferiori a:

1 grammo per litro per i vini bianchi;

1,2 grammi per litro per i vini rosati;

1,5 grammi per litro per i vini rossi.

3. I limiti previsti dai commi 1 e 2 si applicano anche ai vini di cui alle definizioni del Reg. (UE) 1308/2013, ad eccezione dei limiti in estratto non riduttore e in ceneri dei vini spumanti e dei vini aromatizzati per i quali valgono invece i seguenti valori:

a) estratto non riduttore non inferiore a:

13 grammi per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;

17 grammi per litro per i vini spumanti rossi;

10,5 grammi per litro per i vini aromatizzati;

b) ceneri non inferiori a:

1 grammo per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;

1,2 grammi per litro per i vini bianchi e rosati di tipo aromatico;

1,4 grammi per litro per i vini spumanti rossi;

0,8 grammi per litro per i vini aromatizzati.

Art. 2.

Il decreto 29 dicembre 1986 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della sanità è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
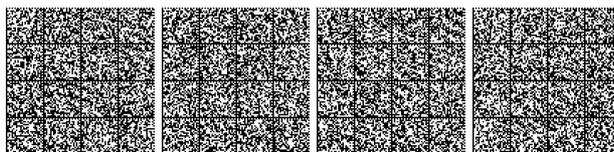
Roma, 10 agosto 2017

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Il Ministro della salute
LORENZIN

17A06065

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 agosto 2017.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 475).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, nonché n. 460 del 15 giugno 2017, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 luglio 2017;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
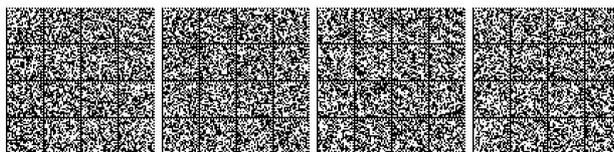
Dispone:

Art. 1.

Ulteriori misure urgenti per garantire il funzionamento della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dei lavori della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, anche con riferimento alle attività svolte e da svolgere a seguito degli eventi sismici di cui in premessa, è autorizzata l'ulteriore proroga, fino al 31 ottobre 2017, della scadenza del termine di durata della Commissione nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011, come modificata ed integrata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2013 e 27 luglio 2015.

Art. 2.

Modifiche e integrazioni all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 444/2017

1. All'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «limitatamente agli edifici scolastici non inclusi nelle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione e contenuti nel decreto-legge n. 189 del 2016 convertito» sono sostituite dalle seguenti: «coordinando la propria azione con le iniziative assunte dal Commissario straordinario per la ricostruzione in attuazione delle previsioni contenute nel decreto-legge n. 189 del 2016 convertito e successive modifiche ed integrazioni.»;

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2017/2018 mediante l'approntamento di misure temporanee, le risorse possono, altresì, essere utilizzate per l'attuazione di ulteriori misure urgenti consistenti nella realizzazione di nuovi lavori su edifici pubblici esistenti, nonché di eventuali adeguamenti funzionali dei medesimi, quando tali soluzioni consentano la piena funzionalità delle strutture e risultino più convenienti rispetto alla realizzazione di strutture modulari provvisorie ad uso scolastico.».

2. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative per la continuità dell'attività scolastica di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 444/2017, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire alla Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione e della ricerca ulteriori risorse finanziarie nel limite di spesa di 6.000.000,00 di euro, sulla base di un apposito piano degli interventi adottato d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione e trasmesso al Dipartimento della protezione civile medesimo per la successiva presa d'atto da parte di quest'ultimo. A tale scopo, le risorse di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero dell'istruzione e della ricerca.

Art. 3.

Ulteriori disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3, dell'ordinanza n. 444/2017, ed al fine di garantire la continuità delle attività di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 408/2016, con riferimento agli eventuali ulteriori stralci del programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale approvati successivamente alla data del 7 aprile 2017, l'ing. Fulvio Soccodato, assicura, ai sensi dell'art. 15-*ter* del decreto-legge convertito n. 189/2016, il coordinamento operativo ed il monitoraggio dell'esecuzione degli interventi di all'art. 4, comma 4, della medesima ordinanza n. 408/2016 e riferisce periodicamente al Dipartimento della protezione civile ed alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza sulla sicurezza della infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito allo stato di esecuzione degli interventi, provvedendo altresì all'aggiornamento del programma di ripristino e della messa in sicurezza delle rete stradale di cui all'art. 4, comma 2 della medesima ordinanza n. 408/2016, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'approvazione di eventuali ulteriori stralci del programma di cui al comma 1, nonché alla rimodulazione degli stessi, sentito il Dipartimento della protezione civile limitatamente agli interventi posti a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione dell'emergenza ai fini dell'assunzione della spesa degli interventi eventualmente realizzati direttamente dagli enti gestori competenti.

Art. 4.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità delle attività di culto

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di culto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 408/2016, le Regioni sono autorizzate a concludere contratti di locazione o di comodato di immobili da destinare ai citati usi e/o a procedere ad eventuali necessari adeguamenti funzionali, qualora tali soluzioni risultino economicamente più vantaggiose rispetto all'acquisizione dei moduli ai sensi del predetto art. 2 dell'ordinanza n. 408/2016, anche in considerazione della prospettiva temporale di impiego delle relative strutture.

Di tale determinazione è data comunicazione con particolare riferimento alla verifica della convenienza economica alla Struttura di Missione di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017.

2. Per le medesima finalità di cui al comma 1, i comuni interessati dagli eventi sismici di cui in premessa, previa acquisizione del parere favorevole della Regione territorialmente competente, sono autorizzati a provvedere con le stesse modalità.
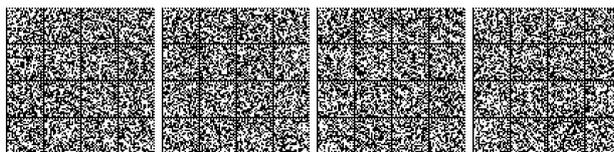
Di tale determinazione è data comunicazione ai sensi e con le modalità di cui al precedente comma alla Struttura di Missione di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017, dalla Regione competente per territorio.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2017

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

17A06060

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 agosto 2017.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Cyramza», rimborsato dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 1457/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la ditta Eli Lilly Nederland BV ha chiesto la non rimborsabilità per l'estensione delle indicazioni terapeutiche «Cyramza in associazione a Folfiri (irinotecan, acido folinico e 5-fluorouracile) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma del colon-retto metastatico (mCRC) in progressione di malattia durante o dopo precedente terapia con bevacizumab, oxaliplatino e fluoropirimidina» del medicinale «Cyramza»;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 18 gennaio 2017;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale CYRAMZA: «Cyramza in associazione a Folfiri (irinotecan, acido folinico e 5-fluorouracile) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma del colon-retto metastatico (mCRC) in progressione di malattia durante o dopo precedente terapia con bevacizumab, oxaliplatino e fluoropirimidina», non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 agosto 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06086

DETERMINA 4 agosto 2017.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Hyqvia», rimborsato dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 1470/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta in data 27 gennaio 2017 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Hyqvia»;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica che nella seduta del 10 aprile 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso che nella seduta del 20 giugno 2017 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità delle nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Hyqvia»;

Determina:

Art. 1.

Rimborsabilità delle nuove indicazioni

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale HYQVIA:

terapia sostitutiva in pazienti adulti, bambini e adolescenti (0-18 anni di età) per il trattamento di:

Sindromi da immunodeficienza primaria con compromissione della produzione di anticorpi (vedere paragrafo 4.4).

Ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con leucemia linfocitica cronica (LLC), ove gli antibiotici per uso profilattico abbiano fallito o siano controindicati.

Ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con mieloma multiplo (MM).

Ipogammaglobulinemia in pazienti prima e dopo allotrapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT, *hematopoietic stem cell transplantation*).

sono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale senza modifica di prezzo e delle condizioni negoziali attualmente vigenti.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 agosto 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06087
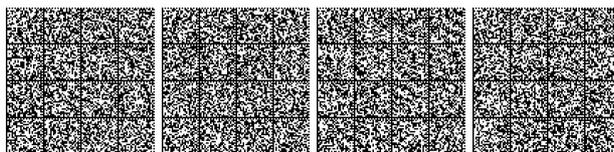
DETERMINA 4 agosto 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Darunavir Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1471/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 729/2017 del 14 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Mylan S.A.S. ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045250317/E, A.I.C. n. 045250329/E, A.I.C. n. 045250343/E, A.I.C. n. 045250356/E, A.I.C. n. 045250394/E, A.I.C. n. 045250406/E, A.I.C. n. 045250418/E, A.I.C. n. 045250420/E, A.I.C. n. 045250432/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 maggio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 maggio 2017;

Vista la deliberazione n. 15 in data 20 luglio 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DARUNAVIR MYLAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

600 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 60 compresse;

A.I.C. n. 045250317/E (in base 10) 1C4XSF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 371.79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 613.60;

600 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 60x1 compressa (dose unitaria);

A.I.C. n. 045250329/E (in base 10) 1C4XST (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 371.79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 613.60;

600 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) 60 compresse;

A.I.C. n. 045250343/E (in base 10) 1C4XT7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 371.79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 613.60;

600 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) 60x1 compressa (dose unitaria);

A.I.C. n. 045250356/E (in base 10) 1C4XTN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 371.79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 613.60;

800 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 30 compresse;

A.I.C. n. 045250394/E (in base 10) 1C4XUU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 244.74.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403.92;

800 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 30x1 compressa (dose unitaria);

A.I.C. n. 045250406/E (in base 10) 1C4XV6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 244.74.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403.92;

800 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) 30 compresse;

A.I.C. n. 045250418/E (in base 10) 1C4XVL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 244.74.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403.92;

800 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) 30x1 compressa (dose unitaria);

A.I.C. n. 045250420/E (in base 10) 1C4XVN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 244.74.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403.92;

800 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) 30 compresse;

A.I.C. n. 045250432/E (in base 10) 1C4XW0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 244.74.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 403.92.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Darunavir Mylan» 600 mg:

Darunavir, co-somministrato con una bassa dose di ritonavir è indicato in associazione con altre terapie antiretrovirali per il trattamento antiretrovirale dei pazienti affetti dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1).

«Darunavir Mylan» compresse da 600 mg può essere utilizzato per stabilire un regime appropriato (vedere paragrafo 4.2):

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti adulti precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART), inclusi quelli fortemente trattati in precedenza;

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti pediatrici, dai tre anni di età e con un peso di almeno 15 kg.

La scelta di iniziare un trattamento con darunavir co-somministrato con una bassa dose di ritonavir, deve tenere in attenta considerazione i precedenti trattamenti del singolo paziente e le mutazioni associate ai diversi farmaci. L'analisi del genotipo o del fenotipo (laddove disponibile) e la storia del tipo di terapia precedente devono fungere da guida nell'impiego di darunavir.

«Darunavir Mylan» 800 mg:

Darunavir, somministrato in associazione a una bassa dose di ritonavir è indicato per il trattamento dei pazienti affetti da HIV-1 (virus dell'immunodeficienza umana), in associazione con altri antiretrovirali.

Darunavir, co-somministrato con cobicistat, è indicato in associazione con altre terapie antiretrovirali per il trattamento di pazienti adulti affetti da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1) (vedere paragrafo 4.2).

«Darunavir Mylan» 800 mg compresse può essere utilizzato per un regime appropriato per il trattamento dei pazienti affetti da HIV-1 adulti e pediatrici a partire dai tre anni di età e di peso corporeo di almeno 40 kg che sono:

naïve al trattamento con antiretrovirali (ART) (vedere paragrafo 4.2);

precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART) che non presentano mutazioni associate a resistenza a darunavir (DRV-RAM) e che hanno livelli plasmatici di HIV-1 RNA inferiore a 100.000 copie/ml e conta delle cellule CD4+ ≥ 100 cellule x 106/l. Nel decidere di iniziare un trattamento con darunavir in pazienti precedentemente trattati con ART, l'analisi del genotipo deve essere una guida per l'utilizzo di darunavir (vedere sezioni 4.2, 4.3, 4.4 e 5.1).

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Darunavir Mylan» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Darunavir Mylan» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Art. 3.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 agosto 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06088

DETERMINA 4 agosto 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Cimzia». (Determina n. 1474/2017).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale CIMZIA (certolizumab pegol) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 28 aprile 2017 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/544/005 200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro), Autoclicks 1 ml - 2 penne preriempite Autoclicks + 2 salviettine imbevute di alcool;

EU/1/09/544/006 200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro), Autoclicks 1 ml - 6 (3×2) penne preriempite Autoclicks + 6 (3×2) salviettine imbevute di alcool;

EU/1/09/544/007 200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro), Autoclicks 1 ml - 10 (5×2) penne preriempite Autoclicks + 10 (5×2) salviettine imbevute di alcool;

Titolare A.I.C.: UCB PHARMA S.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la società «UCB Pharma S.A.» ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 18 gennaio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 aprile 2017;

Vista la deliberazione n. 12 del 22 giugno 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
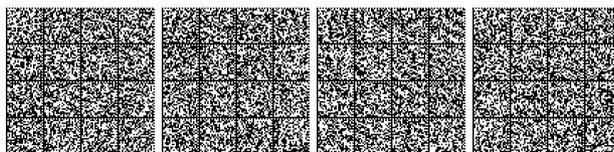
Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale «Cimzia» (certolizumab pegol) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: «200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro), Autoclicks 1 ml - 2 penne preriempite Autoclicks + 2 salviettine imbevute di alcool» - A.I.C. n. 039539059/E (in base 10) 15QNCM (in base 32);

confezione: «200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro), Autoclicks 1 ml - 6 (3×2) penne preriempite Autoclicks + 6 (3×2) salviettine imbevute di alcool - A.I.C. n. 039539061/E (in base 10) 15QNCP (in base 32);

confezione: «200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro), Autoclicks 1 ml - 10 (5×2) penne preriempite Autoclicks + 10 (5×2) salviettine imbevute di alcool - A.I.C. n. 039539073/E (in base 10) 15QND1 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Artrite reumatoide.

«Cimzia», in combinazione con metotrexato (MTX), è indicato per:

il trattamento dell'artrite reumatoide (AR) attiva di grado da moderato a grave in pazienti adulti quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARDs, *disease-modifying anti-rheumatic drugs*), incluso il MTX, sia risultata inadeguata. «Cimzia» può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza al MTX o quando un trattamento continuativo con MTX sia inappropriato.

«Cimzia» ha mostrato di ridurre la velocità di progressione del danno articolare valutato radiograficamente e di migliorare la funzione fisica quando somministrato in combinazione con MTX.

Spondiloartrite assiale.

«Cimzia» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con spondiloartrite assiale attiva grave, che include:

spondilite anchilosante (SA): adulti con spondilite anchilosante attiva grave che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS);

spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di spondilite anchilosante (SA): adulti con spondiloartrite assiale attiva grave senza evidenza radiografica di spondilite anchilosante ma con segni obiettivi di infiammazione rilevati tramite livelli aumentati di proteina-C reattiva (PCR) e/o risonanza magnetica per immagini (RMI), che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ai FANS.

Artrite psoriasica.

«Cimzia», in combinazione con MTX, è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva negli adulti quando la risposta alla precedente terapia con DMARD sia risultata inadeguata. «Cimzia» può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza al metotrexato o quando un trattamento continuativo con metotrexato sia inappropriato.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Cimzia» (certolizumab pegol) è classificata come segue:

confezione: 200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro), Autoclicks 1 ml - 2 penne preriempite Autoclicks + 2 salviettine imbevute di alcool - A.I.C. n. 039539059/E (in base 10) 15QNCM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1020,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1683,42;

confezione: 200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro), Autoclicks 1 ml - 6 (3×2) penne preriempite Autoclicks + 6 (3×2) salviettine imbevute di alcool - A.I.C. n. 039539061/E (in base 10) 15QNCP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3060,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5050,26;

confezione: 200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro), Autoclicks 1 ml - 10 (5×2) penne preriempite Autoclicks + 10 (5×2) salviettine imbevute di alcool - A.I.C. n. 039539073/E (in base 10) 15QND1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale (ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il Servizio sanitario nazionale) sul prezzo *ex factory*, per tutte le indicazioni rimborsate, come da condizioni negoziali.

Sconto obbligatorio aggiuntivo, già vigente per le altre confezioni già rimborsate, sul prezzo *ex factory*, come da condizioni negoziali.

Per l'indicazione «Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di spondilite anchilosante (SA) Adulti con spondiloartrite assiale attiva grave senza evidenza radiografica di spondilite anchilosante ma con segni obiettivi di infiammazione rilevati tramite livelli aumentati di
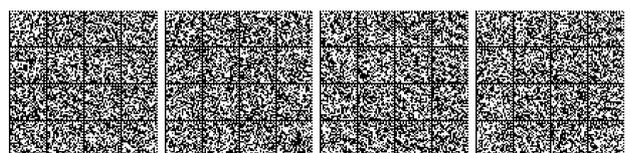
proteina-C reattiva (PCR) e/o risonanza magnetica per immagini (RMI), che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ai FANS».

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma *web* - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma *web*, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cimzia» (certolizumab pegol) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: artrite reumatoide e spondiloartrite assiale (che include «Spondilite anchilosante (SA)» e «Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di spondilite anchilosante (SA)»): reumatologo, internista; artrite psoriasica: reumatologo, internista, dermatologo (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 agosto 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06091

CORTE DEI CONTI

DECRETO 21 agosto 2017.

Indizione delle elezioni per la nomina dei quattro magistrati componenti il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per il quadriennio 2017-2021. (Decreto n. 38).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e ss.mm.ii., che disciplina, tra l'altro, la composizione ed il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62, che reca, tra l'altro, modifiche alla disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

Visto l'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, concernente disposizioni relative al Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

Visto l'art. 8 della legge 27 aprile 1982, n. 186, richiamato dall'art. 10, comma 10, della menzionata legge n. 117 del 1988, relativo alle cause di ineleggibilità;

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, estensibili per quanto di ragione e considerata la prassi seguita nelle precedenti elezioni;

Considerato che il mandato del Consiglio di presidenza in carica, insediatosi il 15 ottobre 2013, perviene alla naturale scadenza il 15 ottobre 2017;

Ritenuto, pertanto, di indire le elezioni per la nomina dei quattro magistrati componenti il Consiglio di presidenza, per il quadriennio 2017-2021;

Decreta:

Sono indette le elezioni per la nomina dei quattro magistrati componenti il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per il quadriennio 2017-2021.

Le elezioni avranno luogo domenica 8 ottobre 2017, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e lunedì 9 ottobre 2017, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 105, presso l'Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2017

Il Presidente: MARTUCCI DI SCARFIZZI

17A06059
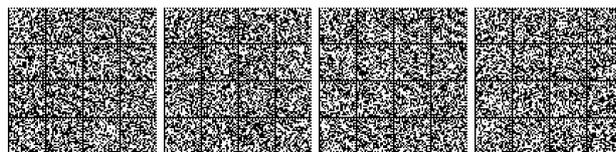
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mibecol»

Estratto determina n. 1472/2017 del 4 agosto 2017

Medicinale: MIBECOL.

Titolare A.I.C.: SF Group S.r.l., via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma, Italia.

Confezioni:

«10 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/aclar/al - A.I.C. n. 044597019 (in base 10) 1BJZSV (in base 32);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/aclar/pap/al - A.I.C. n. 044597021 (in base 10) 1BJZSX (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione: ogni compressa contiene 10 mg di ezetimibe.

Principio attivo: ezetimibe.

Eccipienti: croscarmellosa sodica, lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, sodio lauril solfato, ipromellosa (3 mPa.s.), crospovidone.

Produzione del principio attivo: MSN Laboratories Private Limited - Sy. No. 317&323, Rudraram (Village), Patancheru (Mandal), Medak District, Telangana 502 329 - India.

Produzione del prodotto finito:

Produzione:

Watson Pharma Private Limited

Plot No. A3 to A6, Phase 1-A

Verna Industrial Estate, Verna, Salcette, Goa

403 722

India.

Confezionamento primario e secondario, controllo di qualità e rilascio dei lotti:

Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitza 2600

Bulgaria.

Confezionamento primario e secondario:

Actavis Ltd.

BLB 016, Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia primaria.

«Mibecol» somministrato con un inibitore della HMG-CoA riduttasi (statina), è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) che non sono controllati adeguatamente con le statine da sole.

«Mibecol» in monoterapia è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta nei pazienti con ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non-familiare) per i quali le statine sono considerate inappropriate o non sono tollerate.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari: «Mibecol» è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari (vedere paragrafo 5.1) in pazienti con patologie coronariche (CHD) e una storia di sindrome coronarica acuta (SCA), quando aggiunto ad una terapia in corso con statina o iniziato in concomitanza con una statina.

Ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote): «Mibecol» somministrato con una statina, è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con IF omozigote. I pazienti possono essere sottoposti anche ad ulteriori misure terapeutiche (ad esempio aferesi delle LDL).

Sitosterolemia omozigote (Fitosterolemia): «Mibecol» è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta nei pazienti con sitosterolemia familiare omozigote.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/aclar/al - A.I.C. n. 044597019 (in base 10) 1BJZSV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 13,30;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 24,95;

Nota AIFA: 13.

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/aclar/pap/al - A.I.C. n. 044597021 (in base 10) 1BJZSX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»,

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 13,30;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 24,95;

Nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Mibecol» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mibecol» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della

direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06089

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan e Idroclorotiazide Sagaem».

Estratto determina n. 1473/2017 del 4 agosto 2017

Medicinale: OLMESARTAN e IDROCLOROTIAZIDE SAGAEM.

Titolare A.I.C.: Sagaem for life di Stefano Ceccarelli e C. s.a.s. - Via Marittima, 38 - 03100 Frosinone.

Confezioni:

«20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister opa-al-pvc/al - A.I.C. n. 044869016 (in base 10) 1BT9DS (in base 32);

«20 mg + 25 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister opa-al-pvc/al - A.I.C. n. 044869028 (in base 10) 1BT9F4 (in base 32);

«40 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister opa-al-pvc/al - A.I.C. n. 044869030 (in base 10) 1BT9F6 (in base 32);

«40 mg +25 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister opa-al-pvc/al - A.I.C. n. 044869042 (in base 10) 1BT9FL (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

20 mg di olmesartan medoxomil e 12,5 mg di idroclorotiazide;

20 mg di olmesartan medoxomil e 25 mg di idroclorotiazide;

40 mg di olmesartan medoxomil e 12,5 mg di idroclorotiazide;

40 mg di olmesartan medoxomil e 25 mg di idroclorotiazide;

eccipienti:

nucleo della compressa: polietilenglicole 6000, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina (Avicel PH 102), Povidone, Croscarmellosa sodica, Magnesio stearato;

rivestimento della compressa: Ipromellosa 6cP, Diossido di titanio, Macrogol, Ferro ossido giallo, Ferro ossido rosso.

Produttore del principio attivo:

a. Olmesartan Medoxomil

Fornitore 1:

a) Assia Chemical Industries Ltd. - *Manufacture and QC testing of active substance* - Teva-Tech site, Neot-Hovav, Eco-Industrial Park, Emek Sara, 8412316 Be'er Sheva, Israele;

b) Teva API India Private Ltd. - *Manufacture and QC testing of active substance* - Plot Nos. Q1-Q4, Industrial Area, Ghirongi, Malanpur, District Bhind (Madhya Pradesh), 477 117 India;

c) Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co. Ltd. - *Manufacture of intermediate* - Jiangkou Development Zone, Huangyan District, Taizhou, Zhejiang Province, 318020 Cina;

d) Plantex Ltd. - *Milling/micronization site* - Hakadar Street, Industrial Zone, P.O. Box 160, 4210101 Netanya, Israele;

e) Teva API India Private Ltd. - *Milling/micronization site* - Plot Nos. A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial Area, Bijnor Road, Gajraula, District J.P. Nagar (Uttar Pradesh), 244 235 India;

Fornitore 2:

a) MSN Laboratories Private Ltd. - *Manufacture and QC testing of active substance* - Sy. No. 317 & 323, Rudraram Village, Patancheru Mandal, Telangana, Medak District, 502 329 India;

b) Maithri Laboratories Private Ltd. - *Manufacture of intermediate* - Sy. No. 14, IDA Gaddapotharam, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Telangana, Medak District, 502 319 India.

b. Idroclorotiazide:

Fornitore 1:

Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. - *Manufacture and QC testing of active substance* - Via Curiel 34 - 20067 Paullo (MI);

Fornitore 2:

IPCA Laboratories Ltd., India - *Manufacture and QC testing of active substance* - P.O. Sejavta - 457 002 Ratlam, Madhya Pradesh, India;

Fornitore 3:

a) Abic Ltd. - *Manufacture and QC testing of active substance* - New Industrial Zone, Kiryat Sapir, P.O. Box 8077, 4250483 Netanya, Israele;

b) Plantex Ltd. - *Manufacture and QC testing of active substance* - 1 Hakadar St., Industrial Zone, P.O. Box 160, 4210101 Netanya, Israele;

c) Assia Chemical Industries Ltd. - *Milling/micronization site and QC testing* - Teva -Tech site, Neot-Hovav, Eco-Industrial Park, Emek Sara, 8412316 Be'er Sheva, Israele.

Produttore del prodotto finito:

Tevapharm India Private Ltd., Plot No. A-1, Phase 1-A, Verna Industrial Estate, Salcette, Goa, 403 722 India (produzione compresse bulk);

PLIVA Hrvatska d.o.o. (Pliva Croatia Ltd.) - Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, Croazia (confezionamento primario, confezionamento secondario, controllo, rilascio lotti);

Teva Operations Poland Sp. z.o.o, - ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow, Polonia (confezionamento primario, confezionamento secondario, controllo, rilascio lotti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

«Olmesartan e Idroclorotiazide Sagaem», associazione fissa, è indicato in pazienti adulti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata da olmesartan medoxomil da solo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister opa-al-pvc/al - A.I.C. n. 044869016 (in base 10) 1BT9DS (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,33;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13;

confezione: «20 mg + 25 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister opa-al-pvc/al - A.I.C. n. 044869028 (in base 10) 1BT9F4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,33;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13;

confezione: «40 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister opa-al-pvc/al - A.I.C. n. 044869030 (in base 10) 1BT9F6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,33;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13;

confezione: «40 mg +25 mg compresse rivestite con film» - 28 compresse in blister opa-al-pvc/al - A.I.C. n. 044869042 (in base 10) 1BT9FL (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,33;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
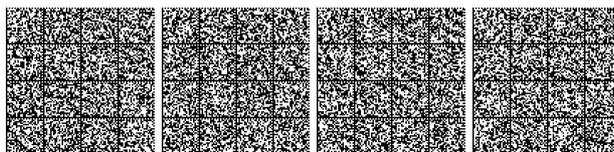
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Olmesartan e Idroclorotiazide Sagaem» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olmesartan e Idroclorotiazide Sagaem» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06090

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Sandoz GMBH».

Estratto determina n. 1476/2017 del 4 agosto 2017

Medicinale: TADALAFIL SANDOZ GMBH.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH - Biochemiestrasse, 10 - 6250 - Kundl - Austria.

Confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister al-opa/al/pvc - A.I.C. n. 044743019 (in base 10) 1BPGCC (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister al-opa/al/pvc - A.I.C. n. 044743021 (in base 10) 1BPGCF (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister al-opa/al/pvc - A.I.C. n. 044743033 (in base 10) 1BPGCT (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al-opa/al/pvc - A.I.C. n. 044743045 (in base 10) 1BPGD5 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister al-opa/al/pvc - A.I.C. n. 044743058 (in base 10) 1BPGDL (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al-opa/al/pvc - A.I.C. n. 044743060 (in base 10) 1BPGDN (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister al-opa/al/pvc - A.I.C. n. 044743072 (in base 10) 1BPGF0 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al-opa/al/pvc - A.I.C. n. 044743084 (in base 10) 1BPGFD (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/aclar/pvc-al - A.I.C. n. 044743096 (in base 10) 1BPGFS (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister pvc/aclar/pvc-al - A.I.C. n. 044743108 (in base 10) 1BPGG4 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/aclar/pvc-al - A.I.C. n. 044743110 (in base 10) 1BPGG6 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/aclar/pvc-al - A.I.C. n. 044743122 (in base 10) 1BPGGL (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/aclar/pvc-al - A.I.C. n. 044743134 (in base 10) 1BPGGY (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/aclar/pvc-al - A.I.C. n. 044743146 (in base 10) 1BPGHB (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister pvc/aclar/pvc-al - A.I.C. n. 044743159 (in base 10) 1BPGHR (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/aclar/pvc-al - A.I.C. n. 044743161 (in base 10) 1BPGHT (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al - A.I.C. n. 044743173 (in base 10) 1BPGJ5 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al - A.I.C. n. 044743185 (in base 10) 1BPGJK (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al - A.I.C. n. 044743197 (in base 10) 1BPGJX (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al - A.I.C. n. 044743209 (in base 10) 1BPGK9 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al - A.I.C. n. 044743211 (in base 10) 1BPGKC (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al - A.I.C. n. 044743223 (in base 10) 1BPGKR (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al - A.I.C. n. 044743235 (in base 10) 1BPGL3 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al - A.I.C. n. 044743247 (in base 10) 1BPGLH (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister al-opa/al/pvc - A.I.C. n. 044743250 (in base 10) 1BPGLL (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister pvc/aclar/pvc-al - A.I.C. n. 044743262 (in base 10) 1BPGLY (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al - A.I.C. n. 044743274 (in base 10) 1BPGMB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di tadalafil.

Principio attivo: Tadalafil.

Eccipienti:

compressa: Lattosio monoidrato, Sodio laurilsolfato, Povidone K-12, Crospovidone (Tipo B), Sodio stearil fumarato.

Rivestimento con film: Alcol polivinilico, Macrogol 3350, Diossido di titanio (E171), talco, Ossido di ferro giallo (E172).

Produzione del principio attivo:

sito amministrativo: Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 5 Basel Street, Petach Tikva, 495 1033, Israele;

sito produttivo: Assia Chemical Industries Ltd., Teva-Tech site, Neot-Hovav Eco-Industrial Park, Emek Sara, Be'er Sheva 8412316, Israele.

Produzione del prodotto finito:

produzione: TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., 18, Eli Hurvitz street, Industrial Zone, Kfar Saba 44102, Israele;

confezionamento primario e secondario:

TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., 18, Eli Hurvitz street, Industrial Zone, Kfar Saba 44102, Israele;

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia;

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.), Prilaz baruna Filipovica 25, Zagreb, Croazia;

confezionamento secondario:

Sandoz İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., İnönü Mahallesi, Gebze Plastikciller Organize Sanayi; Bölgesi, Atatürk Bulvari 9., Cadde No: 2, 41400 Gebze-Kocaeli, Turchia;

UPS Healthcare Italia s.r.l., Via Formellese Km 4,300, 00060 Formello (RM), Italia.

Controllo dei lotti:

TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., 18, Eli Hurvitz street, Industrial Zone, Kfar Saba 44102, Israele;

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.), Prilaz baruna Filipovica 25, Zagreb, Croazia;

Pharmadox Healthcare, Ltd., KW20A Kordino Industrial Estate, Paola, PLA 3000, Malta.

Rilascio dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia;

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.), Prilaz baruna Filipovica 25, Zagreb, Croazia.

Indicazioni terapeutiche: «Tadalafil Sandoz GmbH» è indicato negli adulti per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH) di classe funzionale II e III dell'OMS, al fine di migliorare la capacità di fare esercizio fisico (vedere paragrafo 5.1).

È stata dimostrata l'efficacia nell'ipertensione arteriosa polmonare idiopatica (IPAH) e nell'ipertensione arteriosa polmonare associata a malattia vascolare del collagene.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione : «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al-opa/al/pvc - A.I.C. n. 044743084 (in base 10) 1BPGFD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 433,53;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 813,08.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/aclar/pvc-al - A.I.C. n. 044743161 (in base 10) 1BPGHT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 433,53;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 813,08.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/aclar/pvdc/pvc-al - A.I.C. n. 044743247 (in base 10) 1BPGLH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 433,53;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 813,08.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo *ex factory* come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tadalafil Sandoz Gmbh» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tadalafil Sandoz Gmbh» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06092

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud»

Estratto determina IP n. 372 del 7 agosto 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIRDALUD 2 mg TABLETTEN 100 tabletten pvc/pe/pvdc/al blisterpackung dalla Germania con numero di autorizzazione 4844.00.00 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. CIS di Nola Isola 1 - Torre 1 - Int. 120 - 80035 Nola.

Confezione: «Sirdalud 2 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 045339013 (in base 10) 1C7ND5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: tizanidina cloridrato 2,288 mg, pari a tizanidina 2 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio.

Indicazioni terapeutiche:

spasmi muscolari dolorosi:

associati a disordini statici e funzionali della colonna vertebrale (sindromi artrosiche cervicali e lombari, torcicollo, lombalgie, ecc.);

conseguenti ad interventi chirurgici (ernia del disco, artrosi dell'anca, ecc.);

spasticità conseguente a disordini neurologici: es. sclerosi multipla, mielopatia cronica, malattie degenerative del midollo spinale, incidenti vascolari cerebrali.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

CIT S.r.l., via Primo Villa, 17 - 20875 Burago Molgora (MB);

De Salute S.r.l. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Sirdalud 2 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 045339013;

classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Sirdalud 2 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 045339013; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06093

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Halcion»

Estratto determina IP n. 373 del 7 agosto 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale HALCION 0,125 mg comprimidos 30 comp. dalla Spagna con numero di autorizzazione 58118 cod. nac. 698993-7, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. CIS di Nola Isola 1 - Torre 1 - int. 120 - 80035 Nola.

Confezione: Halcion «125 microgrammi compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 045328022 (in base 10) 11C79NQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: triazolam 125 microgrammi;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, diossido di silice colloidale, sodio docusato, sodio benzoato, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando l'insonnia è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - Lodi; CIT S.r.l., via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (Monza Brianza); De Salute S.r.l. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Halcion «125 microgrammi compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 045328022; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Halcion «125 microgrammi compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 045328022; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06094

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Halcion»

Estratto determina IP n. 374 del 7 agosto 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale HALCION 0,25 mg tablet 10 Tabs BT×10 dalla Grecia con numero di autorizzazione 22237/18-07-1994, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. CIS di Nola Isola 1 - Torre 1 - int. 120 - 80035 Nola.

Confezione: Halcion «250 microgrammi compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 045328010 (in base 10) 1C79NB (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: triazolam 250 microgrammi;

eccipienti: lattosio; cellulosa microcristallina; biossido di silicio colloidale; sodio docusato; magnesio stearato; amido di mais; sodio benzoato; indigotina sulfonato (E132) sotto forma di lacca d'alluminio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - Lodi; CIT S.r.l., via Primo
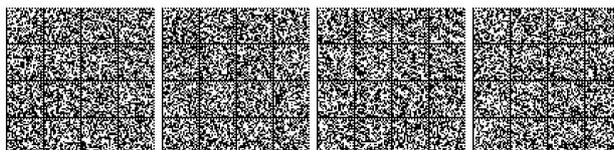
Villa 17, 20875 Burago Molgora (Monza Brianza); De Salute S.r.l. via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Halcion «250 microgrammi compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 045328010; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Halcion «250 microgrammi compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 045328010; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06095

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Doc Generici».

Estratto determina n. 1481/2017 del 10 agosto 2017

Medicinale: ROSUVASTATINA DOC GENERICI.

Titolare AIC: DOC Generici Srl via Turati 40 - 20121 Milano.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al AIC n. 044810012 (in base 10) 1BRHSW (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/Al AIC n. 044810024 (in base 10) 1BRHT8 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/Al AIC n. 044810036 (in base 10) 1BRHTN (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al AIC n. 044810048 (in base 10) 1BRHU0 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al AIC n. 044810051 (in base 10) 1BRHU3 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/Al AIC n. 044810063 (in base 10) 1BRHUH (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/Al AIC n. 044810075 (in base 10) 1BRHUV (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al AIC n. 044810087 (in base 10) 1BRHV7 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione: una compressa contiene 5 mg, 10 mg, 20 mg o 40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina calcio).

Principio attivo: rosuvastatina (come rosuvastatina calcio).

Eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone (tipo *B)*, idrossipropilcellulosa, bicarbonato di sodio, magnesio stearato;

rivestimento della compressa: lattosio monoidrato; ipromellosa 6 Cp, titanio biossido (E171), triacetina, ferro ossido giallo (E172) in Rosuvastatina Doc Generici 5 mg compresse rivestite con film, ferro ossido rosso (E172) in Rosuvastatina Doc Generici 10 mg, 20 mg e 40 mg compresse rivestite con film.

Produzione del principio attivo:

Assia Chemical Industries Ltd.
Teva-Tech Site
Neot-Hovav Eco-Industrial Park, Emek Sara
P.O. box 2049
8412316 Be`er Sheva
Israele

MSN Laboratories Private Limited
Sy. No. 317 & 323, Rudraram (Village), Patancheru (Mandal), Medak District, Telangana
502 329
India

Produzione del prodotto finito:

Produzione, confezionamento primario e secondario

Tevapharm India Pvt. Ltd.
Plot No. A-1, Phase 1A, Verna Industrial Estate
403 722 Salcette, Goa
India

Confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti

Merckle GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm
Germania

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)
Prilaz baruna Filipovica 25
Zagreb 10000
Croazia

Confezionamento secondario

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio
via F. Barbarossa 7
26824 Cavenago D'Adda (Lodi)
Italia

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipercolesterolemia

Adulti, adolescenti e bambini di 6 anni di età o più grandi con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)* in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) è inadeguata.

Ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti per ridurre i grassi (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non sono appropriati.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari.

Prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare, come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al AIC n. 044810012 (in base 10) 1BRHSW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 3,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,58.

Nota AIFA: Nota 13.

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/Al AIC n. 044810024 (in base 10) 1BRHT8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 3,51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,58.

Nota AIFA: Nota 13.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/Al AIC n. 044810036 (in base 10) 1BRHTN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 4,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,00.
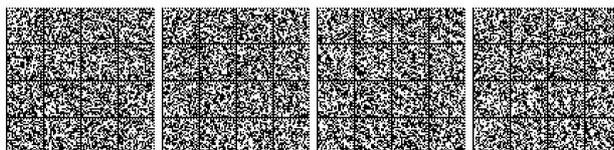
Nota AIFA: Nota 13.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al AIC n. 044810048 (in base 10) 1BRHU0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 4,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,00.

Nota AIFA: Nota 13.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al AIC n. 044810051 (in base 10) 1BRHU3 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 6,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,10.

Nota AIFA: Nota 13.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/Al AIC n. 044810063 (in base 10) 1BRHUH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 6,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,10.

Nota AIFA: Nota 13.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/Al AIC n. 044810075 (in base 10) 1BRHUV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 6,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,60.

Nota AIFA: Nota 13.

Confezione: «40 mg, compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al AIC n. 044810087 (in base 10) 1BRHV7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 6,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,60.

Nota AIFA: Nota 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Rosuvastatina Doc Generici è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Rosuvastatina Doc Generici è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06096

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Aristo».

Estratto determina AAM/PPA n. 806/2017 del 24 luglio 2017

Codice pratica: VN2/2016/317.

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.z Modifiche qualitative del principio attivo - Altra variazione, relativamente al medicinale FOSFOMICINA ARISTO, nelle forme e confezioni:

AIC n. 037280017 - «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

AIC n. 037280029 - «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 2 bustine;

AIC n. 037280031 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

AIC n. 037280043 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine.

Aggiornamento dell'ASMF del fornitore di sostanza attiva Fosfomicina trometamolo di Ercros S.A. Paseo del Deleite s/n 28300 - Aranjuez, Madrid, Spagna, dalla versione del 2 di maggio 2010 alla versione del 5 di febbraio 2016.

Il periodo di re-test autorizzato è di 24 mesi

Titolare AIC: Aristo Pharma GMBH con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Strabe 8-10 D-13435 Berlino (Germania).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06098

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Kedcom» e «Uman Complex».

Estratto determina AAM/PPA n. 827/2017 del 31 luglio 2017

Autorizzazione della variazione B.IV.z Modifica di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione: altra variazione, relativamente ai medicinali KEDCOM e UMAN COMPLEX.

Codice pratica: VN2/2017/174.
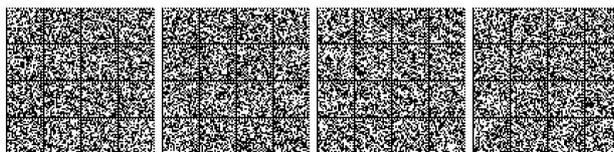
È autorizzata la seguente variazione:

DA	A
Dispositivo per la ricostituzione della polvere: Dispositivo Needleless Transfer Device	Dispositivo per la ricostituzione della polvere: Dispositivo Mix2Vial®

La modifica del dispositivo di ricostituzione comporta modifica degli stampati nei paragrafi 6.5 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette).

È modificato inoltre il paragrafo 4.8 (e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo), al fine di inserire la modifica dell'indirizzo per le segnalazioni delle reazioni avverse sospette.

Si allinea il testo dell'etichettatura del medicinale Uman Complex alla determina AIFA n. 1109/2017 del 7 giugno 2017, relativa alla riclassificazione dalla classe A/RR/PT/PHT alla classe H/OSP, che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2017.

Relativamente ai medicinali Kedcom, nelle forme e confezioni AIC n. 041850013 - «500 UI/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 20 ml + set infusionale per la ricostituzione/somministrazione e Uman Complex nelle forme e confezioni AIC n. 023309103 - «500 U.I./20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione » 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 20 ml + set infusionale.

È autorizzata la rettifica dello standard terms e della descrizione della confezione:

Uman Complex AIC n. 023309103

da:

500 U.I./20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 20 ml + set infusionale

a

500 UI/20 ml «polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 20 ml + set per la ricostituzione e la somministrazione

Kedcom AIC n. 041850013

da:

«500 UI/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 20 ml + set infusionale per la ricostituzione/somministrazione

a

500 UI/20 ml «polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 20 ml + set per la ricostituzione e la somministrazione

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Kedrion S.p.a. (codice fiscale 01779530466) con sede legale e domicilio fiscale in località ai conti - frazione Castelvecchio Pascoli, 55051 - Barga - Lucca Italia.

Adeguamento standard terms

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell'oggetto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del Prodotto; ntro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06099

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 4 agosto 2017 il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Marco Conca, Console onorario della Repubblica unita della Tanzania in Milano.

17A06064

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 agosto 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1797
Yen	129,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,118
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,90935
Fiorino ungherese	304,4
Zloty polacco	4,2816
Nuovo leu romeno	4,5716
Corona svedese	9,5665
Franco svizzero	1,1422
Corona islandese	*

Corona norvegese	9,3478
Kuna croata	7,3945
Rublo russo	70,396
Lira turca	4,1568
Dollaro australiano	1,4986
Real brasiliano	3,7517
Dollaro canadese	1,4975
Yuan cinese	7,8713
Dollaro di Hong Kong	9,2266
Rupia indonesiana	15754,7
Shekel israeliano	4,2274
Rupia indiana	75,639
Won sudcoreano	1344,45
Peso messicano	20,9475
Ringgit malese	5,065
Dollaro neozelandese	1,6167
Peso filippino	60,358
Dollaro di Singapore	1,6063
Baht tailandese	39,237
Rand sudafricano	15,6561

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06045

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 agosto 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1744
Yen	129,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,142
Corona danese	7,4371
Lira Sterlina	0,91145
Fiorino ungherese	304,15
Zloty polacco	4,2791
Nuovo leu romeno	4,5725
Corona svedese	9,4835
Franco svizzero	1,1417
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3538
Kuna croata	7,3933
Rublo russo	70,4414
Lira turca	4,1457
Dollaro australiano	1,498
Real brasiliano	3,754
Dollaro canadese	1,496
Yuan cinese	7,8488
Dollaro di Hong Kong	9,1874
Rupia indonesiana	15694,68
Shekel israeliano	4,2155
Rupia indiana	75,3025
Won sudcoreano	1336,43
Peso messicano	20,9441
Ringgit malese	5,0452
Dollaro neozelandese	1,6121
Peso filippino	60,359
Dollaro di Singapore	1,6042
Baht tailandese	39,09
Rand sudafricano	15,6499

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06046

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 agosto 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,171
Yen	129,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,044
Corona danese	7,4367
Lira Sterlina	0,90993
Fiorino ungherese	304,05
Zloty polacco	4,2749
Nuovo leu romeno	4,5821
Corona svedese	9,482
Franco svizzero	1,1406
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3115
Kuna croata	7,3935
Rublo russo	69,6423
Lira turca	4,1319
Dollaro australiano	1,4903
Real brasiliano	3,7129
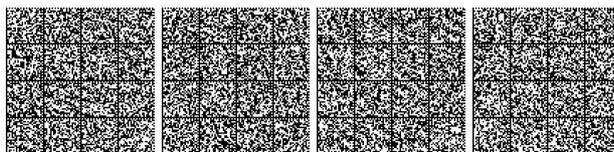
Dollaro canadese	1,4908
Yuan cinese	7,8393
Dollaro di Hong Kong	9,1597
Rupia indonesiana	15656,22
Shekel israeliano	4,2479
Rupia indiana	75,1665
Won sudcoreano	1334,97
Peso messicano	20,8174
Ringgit malese	5,0335
Dollaro neozelandese	1,6151
Peso filippino	60,146
Dollaro di Singapore	1,6022
Baht tailandese	38,971
Rand sudafricano	15,4975

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06047

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 agosto 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1697
Yen	128,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,012
Corona danese	7,4354
Lira Sterlina	0,90895
Fiorino ungherese	304,05
Zloty polacco	4,2575
Nuovo leu romeno	4,5848
Corona svedese	9,5088
Franco svizzero	1,1311
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3243
Kuna croata	7,4042
Rublo russo	69,473
Lira turca	4,1197
Dollaro australiano	1,4756
Real brasiliano	3,6986
Dollaro canadese	1,4767
Yuan cinese	7,811
Dollaro di Hong Kong	9,1517
Rupia indonesiana	15620,17
Shekel israeliano	4,2425
Rupia indiana	75,0595
Won sudcoreano	1331,95
Peso messicano	20,7198
Ringgit malese	5,0244
Dollaro neozelandese	1,6013
Peso filippino	60,048
Dollaro di Singapore	1,5978
Baht tailandese	38,893
Rand sudafricano	15,4425

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06048

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 agosto 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,174
Yen	128,0200
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,108
Corona danese	7,43630
Lira Sterlina	0,91188
Fiorino ungherese	303,56000
Zloty polacco	4,2807
Nuovo leu romeno	4,5900
Corona svedese	9,5370
Franco svizzero	1,1287
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,32
Kuna croata	7,4020
Rublo russo	69,7304
Lira turca	4,1376
Dollaro australiano	1,4830
Real brasiliano	3,7185
Dollaro canadese	1,4859
Yuan cinese	7,8332
Dollaro di Hong Kong	9,1831
Rupia indonesiana	15689,3300
Shekel israeliano	4,2535
Rupia indiana	75,3065
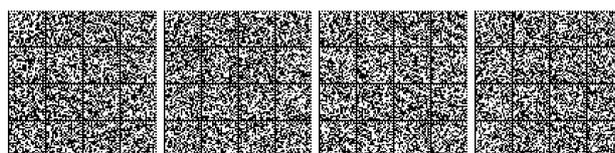
Won sudcoreano	1339,9900
Peso messicano	20,9958
Ringgit malese	5,0412
Dollaro neozelandese	1,6035
Peso filippino	60,5310
Dollaro di Singapore	1,6014
Baht tailandese	38,9890
Rand sudafricano	15,5257

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06049

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione di fabbricerie che amministravano chiese parrocchiali che hanno perso la personalità giuridica civile.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 agosto 2017 sono state dichiarate estinte le seguenti fabbricerie che amministravano chiese parrocchiali che hanno perso la personalità giuridica civile:

Provincia di Roma:

fabbriceria della Chiesa di S. Maria Assunta in Anguillara Sabazia;

fabbriceria della Chiesa di S. Nicola in Mazzano Romano;

fabbriceria della Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio in Rignano Flaminio.

Provincia di Viterbo:

fabbriceria della Chiesa Cattedrale di S. Maria Assunta e S. Anastasia in Nepi;

fabbriceria della Chiesa di S. Giovanni in Capranica;

fabbriceria della Chiesa di S. Maria in Capranica;

fabbriceria della Chiesa Cattedrale di S. Maria Assunta in Cielo in Gallese;

fabbriceria della Chiesa di S. Benedetto Abate in S. Giovanni Decollato in Civita Castellana;

fabbriceria della Chiesa di S. Giuliano in Faleria.

17A06058

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 83 del 1° giugno 2017, concernente l'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Synulox 50 mg», 10 compresse appetibili.

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 154 del 4 luglio 2017, concernente autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario SYNULOX 50 MG, 10 compresse appetibili, importatore: Società Four Pharma Cro srl, via Monti n. 12 - 00034 Colleferro (RM).

Laddove è scritto:

«*omissis* ... Chiapparoli Logistica S.p.A. ... *omissis*»,

leggasi:

«*omissis* ... Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. ... *omissis*».

17A06050

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 73 del 19 maggio 2017, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Synulox 250 mg», 10 compresse appetibili.

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 148 del 27 giugno 2017, concernente autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario SYNULOX 250 MG, 10 compresse appetibili, importatore: Società Four Pharma Cro srl, via Monti n. 12 - 00034 Colleferro (RM).

Laddove è scritto:

«*omissis* ... 1 tablet (175,00 *mg)* contains: ... *omissis*»;

«*omissis* ... Chiapparoli Logistica S.p.A. ... *omissis*»,

leggasi:

«*omissis* ... 1 tablet (about 250,00 *mg)* contains: ... *omissis*»;

«*omissis* ... Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. ... *omissis*».

17A06051

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 74 del 19 maggio 2017, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Synulox 500 mg» 10 compresse appetibili.

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 148 del 27 giugno 2017, concernente autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario SYNULOX 500 MG, 10 compresse appetibili, importatore: Società Four Pharma Cro srl, via Monti n. 12 - 00034 Colleferro (RM).

Laddove è scritto:

«*omissis* ...1 tablet (175,00 *mg)* contains: ... *omissis*»;

«*omissis* ... Chiapparoli Logistica S.p.A. ... *omissis*»,

leggasi:

«*omissis* ... 1 tablet (about 500,00 *mg)* contains: ... *omissis*»;

«*omissis* ... Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. ... *omissis*».

17A06052

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vermax Pour-on Solution for Cattle».

Estratto decreto n. 101 del 24 luglio 2017

Con decreto n. 101 del 24 luglio 2017, è revocata, su rinuncia della ditta Norbrook Newry BT35 6QQ Northen Ireland, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Vermax Pour-On Solution for Cattle	250 ml container - A.I.C. n.: 104471014 500 ml container - A.I.C. n.: 104471065 1 litre container - A.I.C. n.: 104471026 1 litre backpack - A.I.C. n.: 104471038 2,5 litre backpack - A.I.C. n.: 104471040 5 litre backpack - A.I.C. n.: 104471053

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.
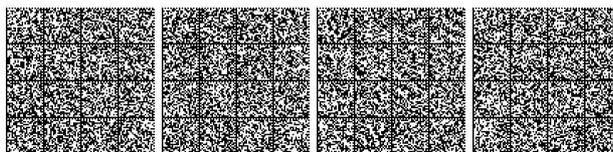
Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06053

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Robonex 5mg/ml Pour-On Solution for Beef and Dairy Cattle».

Estratto decreto n. 100 del 24 luglio 2017

Con decreto n. 100 del 24 luglio 2017, è revocata, su rinuncia della ditta Norbrook Newry BT35 6QQ Northen Ireland, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Robonex 5mg/ml Pour-On Solution for Beef and Dairy Cattle	Flacone in HDPE da 250 ml AIC: 104487018 Flacone in HDPE da 1 litro AIC: 104487020 Zainetto in HDPE da 1 litro AIC: 104487057 Zainetto in HDPE da 2.5 litri AIC: 104487032 Zainetto in HDPE da 5 litri AIC: 104487044

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06054

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 164 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro, in data 15 dicembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009206/CONS-L-71 del 1° agosto 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 164 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 15 dicembre 2016, concernente l'aggiornamento, dal 1° gennaio 2017, dei coefficienti per il calcolo dell'onere di ricongiunzione e di riscatto.

17A06043

Approvazione della delibera n. 353 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 7 giugno 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009208/AVV-L-138 del 1° agosto 2017 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 353, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 7 giugno 2017, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2017, in misura pari a € 84,00 pro-capite.

17A06044

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-201) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
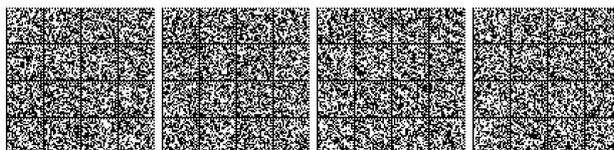
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00